

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
GIUSTIZIA (II)	»	22
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	24
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	25
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	30
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	38
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	41
AFFARI SOCIALI (XII)	»	58
AGRICOLTURA (XIII)	»	63
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	67
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	68

PAGINA BIANCA

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti in materia di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione V) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 28 dicembre 2022. — Presidenza del vicepresidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 15.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti in materia di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

C. 730 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione V).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BALDELLI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. C. 730 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 16 articoli per un totale di 63

commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 34 articoli, per un totale di 109 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due distinte finalità; in primo luogo, l'adozione di misure per contenere l'aumento dei prezzi energetici; in secondo luogo, l'adozione di disposizioni in materia di finanza pubblica; con riferimento a tale seconda finalità, si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) ha elaborato la categoria di "provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo" per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra finalità unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria", in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari" e il riferimento ad essa, come identità di *ratio*, può risultare pertanto "in concreto non pertinente"; a tale riguardo, si valuti se, con riferimento alla finalità attinente alla "finanza pubblica", considerazioni del medesimo tenore non valgano anche per il provvedimento in esame; ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la coerenza con le finalità sopra indicate delle

seguenti disposizioni: l'articolo 10 che interviene in materia di affidamenti di lavori pubblici e disciplina di interventi infrastrutturali; il comma 1-*bis* dell'articolo 13 che interviene in materia di durata dei diritti televisivi sportivi; l'articolo 14-*bis* concernente la promozione della partecipazione di operatori italiani a società ed imprese miste all'estero; l'articolo 14-*quater* in materia di disciplina delle imprese di assicurazione e riassicurazione; l'articolo 14-*sexies* concernente gli incarichi di vicesegretario comunale;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 109 commi 14 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 12 decreti ministeriali e di 1 provvedimento di altra natura; in 4 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, all'articolo 14-*quater* andrebbe specificato quale grandezza di bilancio vada considerata per calcolare gli effetti sugli impegni esistenti verso gli assicurati ai fini della valutazione dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione; al comma 1 dell'articolo 15 si valuti invece l'opportunità di sopprimere il termine "interinale" riferito alle agenzie di somministrazione di lavoro in quanto tale termine appare improprio alla luce della normativa vigente;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

nel provvedimento risulta "confluito" il decreto-legge n. 179 del 23 no-

vembre 2022 (presentato per la conversione al Senato S. 361), che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza; si segnala peraltro che l'articolo 1 del decreto-legge n. 179 reca modifiche testuali del provvedimento in esame; in proposito si ricorda che, nella XVIII legislatura, nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10; tale ordine del giorno, presentato da componenti del Comitato per la legislazione, impegnava il Governo "ad operare per evitare la 'confluenza' tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari"; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. "DL proroga termini") il Governo aveva espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso presentato da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegnava il Governo "a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10"; si ricorda anche, al riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di "un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza" rileva che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare"; si rammenta infine che, in una precedente analoga circostanza (con riferimento cioè a una disposizione del decreto-legge n. 92 del 2015, abrogata nel

corso dell'iter di conversione del decreto-legge n. 83 del 2015 e sostituita con una disposizione di identico contenuto inserita nel decreto-legge n. 83), la Corte costituzionale ha rilevato che si trattava di un iter che arrecava “pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell'ordinamento” (sentenza n. 58 del 2018);

l'articolo 9-bis e l'articolo 12, comma 1, prevedono norme di interpretazione autentica, con riferimento, rispettivamente, all'individuazione del “soggetto responsabile” per l'esercizio e la manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e all'esenzione IMU per il settore dello spettacolo; in entrambi i casi il carattere di interpretazione autentica non è esplicitato nella rubrica dell'articolo, in contrasto con il paragrafo 3, lettera l), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001; in proposito si ricorda poi che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 70 del 2020, ha rilevato che al legislatore “non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata”;

l'articolo 10, comma 3-bis, dispone la convocazione di una specifica conferenza dei servizi relativa agli interventi di ammodernamento dell'autodromo di Monza; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, in precedenti casi di “leggi-provvedimento”, ha rilevato come le stesse debbano soggiacere a un “rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale [...] in relazione al loro specifico contenuto” e “sotto i profili della non arbitrarietà e non irragionevolezza del legislatore” (sentenza n. 116 del 2020 ma si veda anche la sentenza n. 168 del 2020);

il testo originario del provvedimento non risulta corredato dell'analisi tec-

nico-normativa (ATN) mentre l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) è stata trasmessa al Senato in data 12 dicembre 2022;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 14-quater e dell'articolo 15, comma 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 9-bis, l'articolo 10, comma 3-bis e l'articolo 12, comma 1;

il Comitato raccomanda infine:

provveda il Legislatore ad avviare una riflessione sul fenomeno della decretazione d'urgenza in modo da evitare in futuro, salvo casi eccezionali da motivare adeguatamente, forme di “intreccio” tra più decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere, quali la “confluenza” di un decreto-legge in un altro decreto-legge e l'abrogazione o la modifica esplicita di disposizioni di decreti-legge in corso di conversione ad opera di successivi provvedimenti di urgenza. ».

Bruno TABACCI, *presidente*, nel rilevare l'importanza della raccomandazione inserita nel parere, ritiene che il Comitato dovrebbe assumere un'iniziativa in merito per affrontare nel suo complesso il tema della decretazione d'urgenza.

Alfonso COLUCCI segnala l'opportunità che i componenti del Comitato presentino

un ordine del giorno in Assemblea che indichi la necessità di evitare il ricorso alle tecniche legislative di intreccio tra diversi decreti-legge. Queste tecniche, infatti, come segnala la proposta di parere, risultano assai dannose per la qualità della legislazione.

Antonio BALDELLI, *relatore*, ritiene opportuna, preliminarmente all'eventuale presentazione di ordini del giorno, un'interlocuzione con il Governo.

Ingrid BISA concorda sull'opportunità di un'interlocuzione preliminare con il Governo. Rileva peraltro che già nella passata legislatura è stata tentata la via della presentazione di ordini del giorno, come segnala anche la proposta di parere.

Alfonso COLUCCI precisa che l'ordine del giorno dovrebbe affrontare il tema in termini generali e non tanto con riferimento al provvedimento in discussione, perché appunto si tratta di un problema ge-

nerale di politica legislativa e deve essere affrontato in termini strutturali.

Bruno TABACCI, *presidente*, in risposta alle considerazioni della deputata Bisa, osserva che la presentazione di ordini del giorno in passato non è stata inutile perché la loro approvazione da parte dell'Assemblea ovvero il fatto che siano stati accolti dal Governo consente oggi di citarli nei pareri del Comitato, a rafforzamento delle posizioni di questo organo. Ritiene comunque che il Comitato, insieme con il presidente Rotondi, potrà individuare le forme in cui svolgere l'interlocuzione con il Governo su questi temi. Segnala infine un altro aspetto meritevole di attenzione della proposta di parere vale a dire il ricorso consistente, anche in questo decreto-legge, a provvedimenti attuativi.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 190/2022: Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione. C. 698 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	8
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	20

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Emanuele Prisco.

La seduta comincia alle 14.35.

**DL 190/2022: Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione.
C. 698 Governo.**

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2022.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Rilevato che nessuno intende intervenire in discussione generale, dichiara concluso l'esame preliminare e, come concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato a martedì 10 gennaio 2023, alle ore 15.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 dicembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 28 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA. —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Emanuele Prisco.

La seduta comincia alle 15.

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

C. 730 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maddalena MORGANTE (FDI), *relatrice*, rileva che il provvedimento, originariamente composto di 16 articoli suddivisi in 63 commi, dopo l'esame presso il Senato consta di 34 articoli suddivisi in 109 commi.

Prima di passare all'illustrazione dei suoi articoli, ricorda che è stato trasfuso nel decreto-legge oggi all'esame il contenuto del decreto-legge n. 179 del 2022, che introduceva misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici. L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione ne dispone, pertanto, l'abrogazione con salvezza degli effetti *medio tempore* prodottisi.

Segnala quindi che l'articolo 1, modificato al Senato, estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022. Si tratta in particolare: del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici

diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico. Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro posticipando – per effetto delle modifiche – al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023, come disposto dall'originaria formulazione della norma) i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta (relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022).

Evidenzia quindi che l'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente al Senato, proroga la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. L'articolo è stato modificato al fine di trasfondere nel provvedimento in esame il contenuto del decreto-legge n. 179 del 2022, il cui articolo 1 incide sulla disciplina delle aliquote d'accisa, rimodulandone tempistica e importi. In particolare: le misure ridotte d'accisa che sono in vigore dal 22 marzo 2022 restano ferme fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022, come previsto dal testo originario del provvedimento); dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022 viene disposto un lieve aumento delle medesime aliquote, che tuttavia rimangono inferiori agli ammontari vigenti fino al 21 marzo 2022; viene prorogata al 31 dicembre 2022 l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. Sono di conseguenza modificati gli adempimenti a carico degli operatori e la relativa tempistica.

Quanto all'articolo 2-bis, introdotto al Senato, fa presente che esso intende prorogare dal 31 marzo al 30 giugno 2023 i termini per l'utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d'imposta per l'acquisto del carburante, concesso dal decreto-legge n. 144 del 2022 (cosiddetto Aiuti *ter*) con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre solare del 2022, alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica.

Segnala che l'articolo 3 consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (comma 1). Nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione (comma 2). Il comma 4 disciplina la garanzia SACE per gli indennizzi corrisposti a fronte di crediti rimasti insoluti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale. Il comma 5 riconosce, nel rispetto di specifiche condizioni dettate dal comma 6, la possibilità per i medesimi fornitori di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia SACE, quale sostegno alla liquidità conseguente all'operatività dei piani di rateizzazione. Il comma 7 prevede che l'adesione al piano di rateizzazione costituisca un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas previsti dall'articolo 1 del decreto in esame e dal decreto-legge n. 144 del 2022. Il comma 8, modificando l'articolo 8 del decreto-legge n. 21 del 2022, estende l'orizzonte temporale in cui SACE è autorizzata a concedere riassicurazione in favore delle imprese che hanno assicurato il debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023. Di

conseguenza, viene modificato anche il comma 6 del medesimo articolo, incrementando da 2 a 5 miliardi la dotazione del fondo per le garanzie rilasciate da SACE. Il comma 9 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto per l'autorizzazione concessa a SACE dall'articolo 15 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai fini della concessione di garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e di istituzioni finanziarie per finanziamenti erogati in favore delle imprese che dimostrino la sussistenza di dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività per effetto della crisi derivante dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina. Il comma 10 dell'articolo 3 modifica una norma transitoria, concernente il periodo di imposta relativo al 2022, la quale prevede un regime di maggior favore in materia di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo. Il comma 11, oltre ad aumentare di 10 milioni di euro, per il 2022, l'incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, già disposto dal decreto-legge n. 144 del 2022 per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica (portandolo a complessivi 60 milioni), prevede, quali destinatari delle relative risorse, anche il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA. Il comma 12 modifica una disciplina transitoria che prevede, per il 2022, in relazione all'incremento dei costi per la fruizione dell'energia, sia un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale sia un contributo straordinario per altri soggetti, operanti nell'ambito del Terzo settore o comunque assimilabili a quest'ultimo ambito. Il comma 14 riduce di 50 milioni lo stanziamento del Fondo Bonus Trasporti, la cui dotazione passa da 190 a 140 milioni di euro. In forza del comma 12, lettera b), dell'articolo 3, tali risorse vanno ad incrementare il Fondo in cui sono appostate le risorse finalizzate

all'erogazione di un contributo straordinario, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, a favore degli enti del Terzo settore che non gestiscono servizi residenziali o semiresidenziali per le persone disabili o per gli anziani. Con l'incremento disposto, tale ultimo Fondo raggiunge la dotazione di 100 milioni di euro.

L'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario autorizzato dal decreto-legge n. 17 del 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 130 milioni in favore dei comuni e per 20 milioni in favore delle città metropolitane e delle province. I commi 2 e 3 assegnano ulteriori 320 milioni di euro per il 2022 al fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cosiddetto Aiuti *bis*) per sostenere il settore a fronte degli eccezionali aumenti dei prezzi dell'energia elettrica e del carburante dovuti alla crisi internazionale in atto. Il comma 4, inserito durante l'esame in Senato, introduce un ulteriore finanziamento al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Il comma 5, anch'esso introdotto al Senato, autorizza per l'anno 2022 a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dalla società per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022 e, più in generale, dalle attività di manutenzione stradale di alcune strade di interesse nazionale.

L'articolo 3-*ter*, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce alcune modifiche all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 130 del 2021 in materia di disciplina del cosiddetto *close-out netting* al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni. Con « *close-out netting* » si intende, nel mercato energetico, una clausola di interru-

zione volontaria o automatica dei rapporti e il conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni; è una clausola che viene utilizzata per proteggere una parte dall'inadempimento dell'altra.

L'articolo 3-*quater*, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina inerente agli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle seguenti categorie merceologiche: telefonia mobile e fissa, carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento.

Segnala che l'articolo 4 modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali « energivori ». La finalità dichiarata della norma è quella di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti tra cui, secondo una specificazione introdotta, il metano.

L'articolo 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impianistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali, siano da qualificarsi come modifiche non sostanziali. I gestori di tali impianti possono procedere alla sostituzione del combustibile per un periodo di sei mesi, previa comunicazione all'autorità competente al rilascio della VIA, ove prevista, e dell'AIA, e salvo non ricevano un motivato diniego nei trenta giorni successivi. Si richiede, comunque, il rispetto dei limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa UE o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali.

L'articolo 5, comma 1, proroga il regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas, disponendo che esso abbia termine – anziché a decorrere dal 1° gennaio 2023 – a decorrere dal 10 gennaio

2024. A tale fine, novella l'articolo 1, comma 59 della legge n. 124 del 2017 (legge annuale sulla concorrenza). Il comma 2 interviene sull'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022, che, nel recare disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale, assegna al GSE il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita. Il termine entro il quale procedere alla vendita, inizialmente fissato al 31 dicembre 2022, viene qui prorogato alla data del 10 novembre 2023. È anche prorogato il termine per il rimborso del prestito infruttifero statale riconosciuto al GSE dallo stesso articolo 5-*bis* per l'acquisto del gas per il servizio di riempimento di ultima istanza dal 20 dicembre 2022 alla data del 20 novembre 2023 ed è stata, inoltre, disposta la proroga dal 1° gennaio 2023 al 10 gennaio 2024 del termine a decorrere dal quale i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale alle condizioni di favore definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). Il comma 3 dispone in ordine alla compensazione degli effetti finanziari della misura, rinviando all'articolo 15.

L'articolo 6 interviene sulle disposizioni previste dal cosiddetto « decreto energia » relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa.

L'articolo 6-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca disciplina inerente alla quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030. Disciplina, inoltre, le sanzioni amministrative da irrogare in caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo ai citati fornitori. Interviene altresì sulle disposizioni concernenti il contributo in conto capitale per la riconversione industriale delle raffinerie tradizionali, volta all'incremento della produzione dei medesimi biocarburanti. Introduce, infine, una nuova disciplina del Fondo per la

decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti.

Fa quindi presente che l'articolo 7 stabilisce che i contributi, già previsti dal decreto-legge n. 144 del 2022 per il sostegno al settore dell'autotrasporto merci, siano erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, e sempre nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, delegando ogni relativo adempimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

L'articolo 7-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, apporta modifiche all'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, in materia di trasporto pubblico locale (cosiddetto decreto Delrio). In particolare, ne sostituisce il comma 2 prevedendo nuove modalità di riparto del Fondo TPL ed inserisce un nuovo comma 2-*ter* volto a specificare che, all'esito del riparto come designato dalle lettere *a*) e *b*) del comma 2, e quindi per il 50 per cento tenendo conto dei costi standard e per il 50 per cento tenendo conto dei livelli adeguati di prestazione del servizio, nessuna Regione può comunque ricevere un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del predetto Fondo, al netto delle variazioni dei costi del canone di accesso alla rete ferroviaria introdotte da RFI S.p.A. e di eventuali penalità. Infine, è sostituito il comma 6 nel senso di stabilire che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità della loro applicazione ai fini del riparto del Fondo.

L'articolo 7-*ter*, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge n. 68 del 2022, al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi energetica sulla filiera distributiva del settore dell'*automotive*. Viene specificato che rientrano nell'ambito di applicazione della norma anche gli accordi verticali ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione. Viene stabilito

che gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato siano a tempo indeterminato o, se a termine, abbiano durata minima di cinque anni. Per gli accordi a tempo indeterminato così introdotti, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso viene fissato in ventiquattro mesi. Per rafforzare il contenuto della disciplina recata dall'articolo 7-*quinquies*, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 68 del 2022, infine, viene specificato che le relative disposizioni sono inderogabili.

L'articolo 8 introduce un credito di imposta rivolto agli operatori di commercio al minuto al fine di adeguare, nell'anno 2023, il proprio registratore telematico di emissione di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la partecipazione alla nuova lotteria degli scontrini.

Segnala che l'articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. La norma, tuttavia, proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023. Inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110 per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state

inviare all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali. L'articolo innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni. La disposizione contiene altresì una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus. Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.

L'articolo 9-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca una norma di interpretazione autentica in base alla quale, gli enti locali e le regioni sono i soggetti responsabili dell'esercizio e della manutenzione dell'impianti e hanno diritto a richiedere e ottenere le stesse tariffe incentivanti previste a favore degli impianti architettonicamente integrati o realizzati su un edificio dal secondo, terzo, quarto e quinto conto energia, anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.

L'articolo 10 integra le previsioni contenute nel cosiddetto decreto « sblocca cantieri » (decreto-legge n. 32 del 2019), al fine di specificare che l'obbligo, posto a carico del comune non capoluogo di provincia, di utilizzare, per gli affidamenti riguardanti il PNRR e il PNC, le stazioni appaltanti qualificate o anche le unioni di comuni, province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia, è previsto quando l'importo dell'affidamento è pari o superiore a 150.000 euro nel caso di lavori, e a 139.000 euro nel caso di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione (comma 1).

Il comma 2 stabilisce le condizioni per la concessione, alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC, di contributi per fronteggiare gli incrementi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi. Il comma 2-bis proroga al 31 marzo 2023 i termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022. Un'ulteriore modifica è stata recata con l'inserimento del comma 2-ter, in cui si precisa che, al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, rimangono valide le procedure di affidamento utilizzate alla data del 31 dicembre 2022 dai comuni non capoluogo di provincia che non hanno usufruito di stazioni appaltanti qualificate o di enti sovracomunali, come le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province. Il comma 3 inserisce un articolo aggiuntivo nel decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese nominativamente individuati ed esplicitati nell'allegato IV-bis al medesimo decreto (tra queste, la riqualificazione dei tratti della A1 Barberino-Calenzano, Incisa-Valdarno, Milano Sud-Lodi, la Gronda di Genova, il Passante di Bologna). Il comma 3-bis dispone la convocazione della conferenza di servizi in relazione ai lavori di ammodernamento dell'Autodromo di Monza che incontrano però ritardi derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e dal conseguente incremento dei prezzi delle materie prime.

Evidenzia che l'articolo 11 interviene sulla disciplina della Commissione tecnica a cui è affidata l'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC. In particolare, al fine di potenziare tale Commissione, viene prevista la possibilità di nominare fino a trenta componenti aggregati. Il comma 1-bis, introdotto presso il Senato, consente alla Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della

sicurezza energetica (MASE) di avvalersi, per un periodo di tre anni, per le esigenze delle Commissioni VIAVAS e PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria. Il comma 1-ter, anch'esso inserito presso il Senato, dispone che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica accede, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas e, su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze. La definizione delle ulteriori informazioni di interesse, dei tempi e delle modalità di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza è demandata ad un apposito decreto ministeriale.

L'articolo 11-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina della cessione dei *tax credit* nel settore cinematografico, al fine di introdurre limiti alla responsabilità dei cessionari e prevedere che essi rispondano solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. Si prevede inoltre che il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato venga effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, nel solo caso di concorso nella violazione, l'applicazione della disciplina del concorso di persone con riferimento alle sanzioni tributarie e la responsabilità solidale del cessionario.

L'articolo 12, attraverso l'interpretazione autentica di alcune disposizioni del 2020, stabilisce che la seconda rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il comma 2 chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime *de minimis* della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Il comma 3 prevede l'esen-

zione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l'evento calamitoso.

L'articolo 12-*bis*, introdotto presso il Senato, autorizza la spesa di 200 milioni di euro, per l'anno 2022, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di sport. In particolare, il comma 1 dispone che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, una serie di versamenti tributari e contributivi già precedentemente sospesi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022. Il comma 1-*bis*, introdotto al Senato, estende da tre a cinque anni la durata massima dei contratti di licenza relativi ai diritti audiovisivi sportivi.

L'articolo 14, comma 1, reca un incremento, pari a 1080 milioni di euro, per l'anno 2022, dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per la manutenzione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il comma 2 autorizza la spesa di 45 milioni di euro per il 2022 per incrementare le risorse disponibili nell'anno in corso per i programmi di ammoderna-

mento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale. Il comma 3 in primo luogo incrementa nella misura di 85,8 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa; tale incremento è destinato al finanziamento dei trattamenti retributivi accessori del personale docente (trattamenti definiti da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Istruzione e ricerca). In secondo luogo, il comma reca un'autorizzazione di spesa pari a 14,2 milioni di euro, per il 2022, relativa ai compensi individuali accessori del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative (compensi definiti dal suddetto contratto di comparto). Il comma 3-*bis* dispone in ordine alle modalità di calcolo delle entrate correnti delle regioni a statuto ordinario ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di facoltà assunzionali delle medesime Regioni a statuto ordinario che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto.

L'articolo 14-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, specifica quali soggetti possono effettuare operazioni di finanziamento, ammesse a misure agevolative sotto forma di contributi agli interessi, a sostegno di operatori italiani che investono nel capitale di rischio di imprese partecipate dalla SIMEST e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea. Vengono inoltre specificati i contenuti della norma di delega delle disposizioni attuative del Fondo di sostegno al *venture capital*.

L'articolo 14-*ter*, inserito nel corso dell'esame al Senato, novella la disciplina (di cui all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160) relativa alla previsione del divieto di assunzione di personale nei confronti degli enti locali che non rispettino i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei medesimi documenti, aggiungendo un'ul-

teriore eccezione a tale divieto con la quale viene fatto salvo lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2010 n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a diecimila abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente (la rubrica dell'articolo specifica che si tratta dei comuni di Lampedusa e Linosa).

L'articolo 14-*quater*, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che le imprese di assicurazione e riassicurazione che si avvalgono della facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i due valori, non soltanto al netto del relativo onere fiscale (come previsto dalla normativa vigente), ma anche al netto dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.

L'articolo 14-*quinquies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per investimenti di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, con una dotazione complessiva per il biennio 2025-2026 pari a 235 milioni di euro, e demanda ad un decreto ministeriale il compito di individuare i criteri di riparto del fondo e le modalità di utilizzo delle risorse.

L'articolo 14-*sexies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che, fino al 31 dicembre 2023, continuino ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che – con la finalità di ovviare alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni – prevedono la possibilità di conferire, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, le funzioni di vicesegre-

tario a funzionari di ruolo del comune ricorrendo determinati requisiti.

L'articolo 15, commi 1 e 2, incrementa di 1.558.473 euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa relativa ai contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato, già stipulati, ai sensi della normativa vigente, dal Ministero dell'interno con un'Agenzia di somministrazione di lavoro per consentire una più rapida definizione delle procedure volte all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, al fine di adeguare tali contratti agli incrementi retributivi derivanti dalla sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni centrali per il triennio 2019-2021. All'onere finanziario costituito dal predetto incremento si provvede mediante l'utilizzo – in misura corrispondente – delle risorse derivanti dai contributi dovuti per le procedure amministrative in materia di cittadinanza. I commi da 3 a 9, modificati al Senato, autorizzano la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022 per il rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas (comma 3), istituiscono nello stato di previsione del MEF un fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025 (comma 4), dispongono l'incremento del FISPE per 17 milioni di euro per l'anno 2024 (comma 5), recano la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli del provvedimento e indicano le relative fonti di copertura finanziaria (comma 6), dispongono la sostituzione dell'Allegato 1 della legge di bilancio 2022, modificando i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato (comma 7), modificano la disciplina contabile in materia di riassegnazioni di entrate pluriennali, in materia di prolungamento dei termini di conservazione in bilancio sia dei residui propri che dei residui impropri e di autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente, risorse oggetto di cancellazione per la successiva richiesta di reinscrizione in bilancio (comma 8); autorizzano il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nonché la disposizione di eventuali anticipazioni di cassa (comma 9). Il comma 10 riproduce il

contenuto dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2022. La nuova disposizione autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2022 al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico.

L'articolo 15-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che le disposizioni del decreto-legge in conversione si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 16 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Affari costituzionali, fa presente che nel provvedimento – come già sottolineato – risulta « confluito » il decreto-legge n. 179 del 23 novembre 2022 (presentato per la conversione al Senato, S. 361), che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza.

Relativamente alle motivazioni di necessità e urgenza del provvedimento in esame, rileva, anche sulla base del preambolo, che esso appare riconducibile, in primo luogo, alla necessità e all'urgenza di adottare misure per contenere l'aumento dei prezzi energetici, e, in secondo luogo, alla necessità e all'urgenza di adottare disposizioni in materia di finanza pubblica. Il provvedimento contiene poi ulteriori disposizioni in materia di affidamenti di lavori pubblici e disciplina di interventi infrastrutturali (articolo 10), durata dei diritti televisivi sportivi (articolo 13, comma 1-*bis*), promozione della partecipazione di operatori italiani a società ed imprese miste all'estero (articolo 14-*bis*), disciplina delle imprese di assicurazione e riassicurazione (articolo 14-*quater*), incarichi di vicesegretario comunale (articolo 14-*sexies*).

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il prov-

vedimento appare prevalentemente riconducibile: alle materie di esclusiva competenza statale difesa e forze armate; mercati finanziari, tutela della concorrenza, sistema tributario e contabile dello Stato, armonizzazione dei bilanci pubblici; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *d*), *e*), *g*), *l*), *s*) della Costituzione); alle materie di competenza concorrente tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, grandi reti di trasporto, ordinamento della comunicazione, protezione civile, governo del territorio, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (articolo 117, terzo comma); alla materia di residuale competenza regionale trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma). A tale proposito, segnala che, ai fini del necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in caso di « intreccio » o « concorso » in un provvedimento tra competenze legislative di diversa natura, la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea, in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019) in presenza di un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale) alla previsione di un parere.

Sottolinea che, in considerazione del richiamato intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, l'articolo 3-*bis*, comma 1 prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai fini dell'adozione, entro il 10 dicembre 2022, del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro per gli affari regionali con il quale sono ripartite tra gli enti interessati

(comuni, città metropolitane e province) le risorse del fondo istituito dal decreto-legge n. 17 del 2022 (cosiddetto decreto energia) per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali in relazione all'aumento dei costi delle utenze di energia elettrica e gas. Inoltre l'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il riparto del cosiddetto Fondo TPL sia effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata. La disposizione stabilisce che, in caso di mancata intesa, si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto 8 legislativo n. 281 del 1997, ai sensi del quale se non si raggiunge l'intesa entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza unificata, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata. Segnala poi l'articolo 7-bis, comma 1, lettera c), capoverso 6, prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono definiti, entro il 31 giugno 2023, gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del predetto Fondo TPL. Inoltre l'articolo 14-quinquies, comma 2, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'adozione, entro il 30 giugno 2023, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo ed eventuale riassegnazione delle risorse del fondo per investimenti di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti.

Infine, quanto al rispetto di altri principi costituzionali, rileva che l'articolo 9-bis e l'articolo 12, comma 1, prevedono norme di interpretazione autentica, con riferimento, rispettivamente, all'individuazione del « soggetto responsabile » per l'esercizio

e la manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e all'esenzione IMU per il settore dello spettacolo. In proposito ricorda che la Corte costituzionale con la sentenza n. 70 del 2020 ha rilevato che al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata.

Aggiunge che l'articolo 10, comma 3-bis, dispone la convocazione di una conferenza dei servizi. Al riguardo fa notare che la Corte costituzionale, in precedenti casi di « leggi-provvedimento », ha rilevato come le stesse debbano soggiacere a un « rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale [...] in relazione al loro specifico contenuto » e « sotto i profili della non arbitrarietà e non irragionevolezza del legislatore » (sentenza n. 116 del 2020).

Tutto ciò premesso, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), sottolineando la particolarità del momento presente, caratterizzato da una seria crisi energetica e dalla costante esigenza di fornire sostegno all'Ucraina, comportando ciò ulteriori sacrifici per le famiglie e per le imprese.

Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente che nel suo intervento si esprimerà non tanto sulla proposta di parere della relatrice, che non ha ancora avuto modo di valutare, quanto piuttosto sul contenuto del provvedimento, rispetto al quale esprime la contrarietà del suo gruppo. Critica in particolare la disposizione dell'articolo 1, ritenendo che serva più tempo rispetto a quello previsto dal provvedimento per utilizzare il credito d'imposta. Fa inoltre presente che il suo gruppo non condivide le misure recate dall'articolo 9 che riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del *superbonus*, portandola dal 110 al 90 per cento. Ritiene inoltre che le disposizioni

dell'articolo 11-*bis* contrastino con il parere espresso dall'Agenzia delle entrate in merito alla responsabilità solidale del cessionario nei confronti del cedente. Evidenzia quindi che la contrarietà del suo gruppo si concentra in maniera particolare sulla disciplina recata dall'articolo 4 che estende la possibilità di fare ricorso a coltivazione nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale ai fini dell'approvvigionamento di gas naturale. Nel dichiararsi d'accordo sullo sfruttamento dei pozzi attualmente in uso, esprime contrarietà rispetto alla possibilità di nuove iniziative, ritenendo che la disciplina dell'articolo 4 rappresenti una regressione in termini di politica energetica nazionale. Sostiene infatti che la soluzione al problema dell'approvvigionamento energetico del Paese vada cercata nelle fonti rinnovabili e che l'attuale situazione di crisi avrebbe dovuto rappresentare uno stimolo verso la modifica radicale della politica energetica nazionale. Nell'esprimere pertanto il proprio rammarico per il fatto che il decreto-legge in esame non colga in alcun modo tale occasione, fa presente che il suo gruppo sarà in grado di esprimersi sulla proposta di parere formulata dalla relatrice soltanto dopo che ne avrà potuto valutare il contenuto.

Luca SBARDELLA, *presidente*, rileva che le osservazioni del collega Colucci sono relative al merito del provvedimento e pertanto di pertinenza della Commissione competente.

Igor IEZZI (LEGA), nel far presente che il presidente ha anticipato con le sue precisazioni una parte dell'intervento che avrebbe avuto intenzione di svolgere, rileva come la proposta di parere – che invita i colleghi a leggere con attenzione – affronti questioni attinenti ai profili di costituzionalità del provvedimento e non al merito delle misure in esso contenute. Richiamando il dibattito svoltosi in Ufficio di presidenza con riguardo alla legittimità del ricorso alla decretazione d'urgenza, rileva che la I Commissione è il luogo deputato a valutare la compatibilità del testo con le norme costituzionali.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel dichiarare la propria contrarietà rispetto alle precisazioni fornite dal presidente e dall'onorevole Iezzi, rammenta come, a seguito di una recente modifica, la tutela ambientale abbia assunto rilevanza costituzionale. Ritiene pertanto del tutto pertinenti le osservazioni del collega Alfonso Colucci, rilevando in particolare come le disposizioni in merito di *superbonus* e di coltivazione del gas naturale vadano nella direzione contraria rispetto al principio costituzionale della tutela dell'ambiente. Dichiarando quindi di non condividere l'intervento recato dal provvedimento in esame con riguardo alla messa in sicurezza energetica del Paese, sottolineando come il ricorso ai combustibili fossili non costituisca la soluzione. Relativamente alle riserve di gas naturale nei mari italiani, fa presente che ogni anno sono estraibili soltanto 3.5 miliardi di metri cubi, il cui utilizzo sarà peraltro limitato ad una decade, considerato che i giacimenti sono in via di esaurimento totale. Nel sottolineare quindi che la soluzione va ricercata nel ricorso alle fonti rinnovabili di energia, con particolare riguardo al sole e al vento di cui il nostro Paese abbonda, ribadendo la pertinenza delle considerazioni del collega Colucci, preannuncia la contrarietà del suo gruppo alla proposta di parere della relatrice.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente come nell'intervento del collega Alfonso Colucci non fosse emerso chiaramente il riferimento al principio costituzionale della tutela ambientale.

Alessandro URZÌ (FDI), nel condividere le considerazioni dell'onorevole Iezzi, richiama il titolo del provvedimento all'esame della Commissione rilevando come esso ben inquadri la congruità dell'intervento e la sua urgenza. Ritiene infatti che l'urgenza e la necessità dell'intervento a sostegno del settore energetico rendano il provvedimento perfettamente compatibile con i principi costituzionali. Afferma che il dibattito non dovrebbe prescindere dal riconoscimento della condizione di fatto nella quale si trova il nostro Paese in questo

momento storico e, conseguentemente, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Alfonso COLUCCI (M5S) precisa che le sue precedenti considerazioni intendevano esaminare il provvedimento alla luce dei valori della tutela ambientale, di cui all'articolo 9, terzo comma, della Costituzione, e della tutela della salute, di cui all'articolo 32 della Costituzione. Ricorda, inoltre, che l'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha dato impulso alla de-carbonizzazione e che il *Clean energy package*, elaborato dalla Commissione europea nel 2016, ha posto l'obiettivo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Sottolinea quindi come la normativa nazionale non possa, ma debba conformarsi a tali indirizzi.

Francesco MICHELOTTI (FDI) ritiene che i rilievi mossi contro il provvedimento

siano inconferenti. Evidenzia come, muovendo dalla teoria dei controlimiti formulata dalla Corte costituzionale, non vi sia l'obbligo di conformarsi pedissequamente al diritto dell'Unione europea; aggiunge poi che i principi costituzionali di tutela dell'ambiente e di tutela della salute, per quanto fondamentali, non siano assoluti, potendo deflettere in talune situazioni, come quella attuale, rispetto all'esigenza di sostenere il settore energetico. Ritiene pertanto che sia stato doveroso il ricorso alla decretazione d'urgenza e che le misure relative a *superbonus* e concessioni di trivellazione vadano nella giusta direzione e giustifichino il contemperamento delle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 730, di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, approvato dal Senato;

considerato che:

il provvedimento reca misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti volte a contrastare le conseguenze economiche derivanti dall'aumento dei prezzi energetici e dei carburanti e a promuovere interventi in vari settori – dal trasporto pubblico locale agli enti locali – con le medesime finalità, nonché disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico e per l'accelerazione delle procedure, e, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, altre misure di sostegno ad alcuni settori economici;

constatato che:

nel provvedimento risulta confluito il decreto-legge n. 179 del 2022 recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici, inizialmente presentato al Senato, che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza;

le motivazioni di necessità e urgenza del provvedimento, anche sulla base del preambolo, sono riconducibili alla necessità e all'urgenza di adottare sia misure per contenere l'aumento dei prezzi energetici sia disposizioni in materia di finanza pubblica;

rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile: alle materie di esclusiva competenza statale « difesa e forze armate », « mercati finanziari », « tutela della concorrenza », « sistema tributario e contabile dello Stato », « armonizzazione dei bilanci pubblici », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « ordinamento civile », « tutela dell'ambiente », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *d*), *e*), *g*), *l*), *s*) della Costituzione; alle materie di competenza concorrente « tutela e sicurezza del lavoro », « ordinamento sportivo », « grandi reti di trasporto », « ordinamento della comunicazione », « protezione civile », « governo del territorio », « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; alla materia trasporto pubblico locale di residuale competenza regionale prevista dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

in caso di « intreccio » o « concorso » in un provvedimento tra competenze legislative di diversa natura, la Corte costituzionale ha ritenuto l'intesa la forma più idonea di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale (sentenza n. 7 del 2016) ovvero in presenza di un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019);

il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: all'articolo 3-*bis*, comma 1, sta-

bilendo la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai fini dell'adozione, entro il 10 dicembre 2022, del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro per gli affari regionali con il quale sono ripartite tra gli enti interessati (comuni, città metropolitane e province) le risorse del fondo istituito dal decreto-legge n. 17 del 2022 (cosiddetto decreto energia) per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali in relazione all'aumento dei costi delle utenze di energia elettrica e gas; all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso 2, prescrivendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, il riparto del cosiddetto Fondo TPL sia effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in assenza della quale, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto 8 legislativo n. 281 del 1997, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata; all'articolo 7-bis, comma 1, lettera c), capoverso 6, stabilendo la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono definiti, entro il 31 giugno 2023, gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del predetto Fondo TPL; all'articolo 14-quinquies, comma 2, prevedendo la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'adozione, entro il 30 giugno 2023, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono individuati i criteri di

riparto e le modalità di utilizzo ed eventuale riassegnazione delle risorse del fondo per investimenti di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti;

osservato che:

l'articolo 9-bis e l'articolo 12, comma 1, prevedono norme di interpretazione autentica, con riferimento, rispettivamente, all'individuazione del « soggetto responsabile » per l'esercizio e la manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e all'esenzione IMU per il settore dello spettacolo;

la Corte costituzionale ha rilevato che al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica, precisando che la retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata (sentenza 70 del 2020);

l'articolo 10, comma 3-bis, dispone la convocazione di una conferenza dei servizi;

la Corte costituzionale, con riferimento ai casi di « leggi-provvedimento », ha rilevato come le stesse debbano soggiacere a un « rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale [...] in relazione al loro specifico contenuto » e « sotto i profili della non arbitrarietà e non irragionevolezza del legislatore » (sentenza n. 116 del 2020, sentenza n. 168 del 2020),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 15.

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

C. 730 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 dicembre 2022.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 23 dicembre scorso, in qualità di relatore, ha svolto la relazione illustrativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 dicembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ALLEGATO

**DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di
finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'articolo 1, comma 4, al fine di contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati da precedenti decreti legge emanati nel corso del 2022 e, oltre a regolarne le modalità di fruizione, ne uniforma il regime di cedibilità;

l'articolo 2, comma 4, individua la sanzione amministrativa applicabile nel caso

di mancata comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli da parte dei beneficiari ivi individuati delle riduzioni delle aliquote di accisa di cui hanno goduto, nella forma del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro previsto dall'articolo 50, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, per l'inosservanza di prescrizioni e regolamenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
---	----

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 dicembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.15 alle 15.25.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	28

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito, Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

C. 730 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere alla V Commissione bilancio il decreto-legge n. 176 del 2022, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. Il provvedimento è stato approvato con modificazioni dal Senato. Precisa che nella sua relazione si soffermerà sulle sole parti di competenza della VII Commissione, rinviando, per una ricognizione complessiva del contenuto del decreto e per

ulteriori approfondimenti, al dossier predisposto dal Servizio Studi.

L'articolo 3, comma 11, incrementa di ulteriori 10 milioni di euro, per il 2022, il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e prevede, quali destinatari delle relative risorse, anche il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA. Ricordo che l'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (cosiddetto *Aiuti-ter*), che viene novellato dalla disposizione in esame, prevede, per il 2022 – per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica – un incremento di 50 milioni di euro del « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano », da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine. Il comma 13 del medesimo articolo 3, poi, prevede che, agli oneri derivanti dalla disposizione in commento (pari a 10 milioni di euro per il 2022), si provvede ai sensi dell'articolo 15, che reca le disposizioni finanziarie del provvedimento in esame.

L'articolo 10, comma 3-*bis*, dispone la convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 14 della legge 241 del 1990, per i lavori di ammodernamento, già in corso, dell'impianto dell'Autodromo di Monza, in considerazione della rilevanza nazionale dell'impianto stesso e al fine di fronteggiare i ritardi, derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e dal conseguente incremento dei prezzi delle materie prime. La disposizione stabilisce che nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprima sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assenti, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

L'articolo 11-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene – mediante una novella all'articolo 21, comma 4 della legge n. 220 del 2016 (legge sul cinema e sull'audiovisivo) – sulla disciplina della cessione dei *tax credit* nel settore cinematografico, al fine di introdurre limiti alla responsabilità dei cessionari e prevedere che essi rispondano solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. Si prevede inoltre che il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato venga effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, nel solo caso di concorso nella violazione, l'applicazione della disciplina del concorso di persone con riferimento alle sanzioni tributarie e la responsabilità solidale del cessionario.

L'articolo 12, comma 1, reca l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 78, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, in materia di esenzioni dall'imposta municipale propria (IMU) per il settore dello spettacolo. In particolare, stabilisce che la seconda rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per con-

certi e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il comma 2 chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime de minimis della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 13, comma 1, proroga al 22 dicembre 2022 (in luogo del 16 dicembre) il termine per l'effettuazione di una serie di versamenti tributari e contributivi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento. Il comma 1-*bis*, introdotto al Senato, estende da tre a cinque anni la durata massima dei contratti di licenza relativi ai diritti audiovisivi sportivi.

L'articolo 14, comma 3, incrementa nella misura di 85,8 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa; tale incremento è destinato al finanziamento dei trattamenti retributivi accessori del personale docente (trattamenti definiti da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Istruzione e ricerca). Il comma in esame reca, inoltre, un'autorizzazione di spesa pari a 14,2 milioni di euro, per il 2022, relativa ai compensi individuali accessori del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative (compensi definiti dal suddetto contratto di comparto).

L'articolo 15, comma 10, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2022 al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili per il conferimento, relativamente all'anno scolastico 2020/2021, di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA a tempo determinato dalla data di inizio delle le-

zioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea.

Conclude, formulando una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Gaetano AMATO (M5S) evidenzia in primo luogo l'eliminazione di fatto del *bonus* 110 per cento, sottolineando che si tratta di 34 miliardi investiti che hanno prodotto reddito per 132 miliardi. In proposito rileva che le truffe di cui si è parlato per motivarne l'eliminazione riguardavano soprattutto il cosiddetto « *bonus facciate* » che invece è rimasto. Per quanto concerne le disposizioni relative all'ambiente, evidenzia che non sono previsti stanziamenti per intervenire sul dissesto idrogeologico e che, invece, sono state autorizzate le trivellazioni che hanno un forte impatto su un territorio già minacciato da fenomeni di bradisismo, come, per esempio, a Pozzuoli. Rileva, inoltre, il mancato coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti per il sostegno a quelle imprese che non riescono a monetizzare i crediti di cui sono titolari. Quindi, pur apprezzando la previsione dell'esenzione IMU per cinema e teatri, sottolinea che si tratta di una deroga introdotta dal Governo Conte che è stata mutuata nel testo del decreto in esame. Passando alle norme in materia di sport, esprime contrarietà in merito al cosiddetto « lodo Lotito », che prevede agevolazioni fiscali per le società di calcio indebitate. Rileva, al riguardo, che non solo non sono state previste analoghe agevolazioni per tutte le altre imprese in difficoltà, ma che gli aiuti alle società calcistiche serviranno soprattutto a pagare i *cachet* dei calciatori con il rischio di effetti negativi sulle plusvalenze come quelli registrati dalla Juventus con

grave danno non solo all'immagine del calcio ma per tutti gli azionisti.

Conclude preannunciando il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), con riferimento alle norme del decreto in materia di sport, apprezza l'incremento di 10 milioni di euro disposto dall'articolo 3 per il potenziamento del movimento sportivo italiano, nonché l'inclusione tra i soggetti destinatari delle relative risorse, di CONI, Comitato Italiano Paralimpico e Sport e Salute SpA. Esprime tuttavia alcune perplessità relativamente alla congruità di tale incremento rispetto al notevole ampliamento della platea dei beneficiari. Teme infatti che l'esiguo ammontare delle risorse rispetto alla platea dei destinatari possa penalizzare i soggetti più deboli quali gli enti di promozione sportiva e le società dilettantistiche.

Richiamandosi poi all'intervento del collega Amato – al quale si associa – rileva che le disposizioni che fanno riferimento al cosiddetto « lodo Lotito » erano talmente rilevanti per la maggioranza che sono state introdotte nel decreto in esame pur essendo già previste nel testo del disegno di legge di bilancio ora all'esame del Senato. Con particolare riferimento all'estensione da tre a cinque anni della durata dei contratti di licenza dei diritti audiovisivi per le trasmissioni sportive, non condivide la fiducia accordata a quelle imprese che hanno causato notevoli problemi all'inizio dell'applicazione di tali contratti.

Preannuncia quindi il voto contrario del gruppo del Partito democratico.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C 730 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 730, di iniziativa del Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 176 del 2022, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

considerato:

l'incremento di 10 milioni di euro, per il 2022, disposto dall'articolo 3, comma 11, del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano nonché l'estensione dei soggetti destinatari delle relative risorse, anche al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute SpA;

la previsione della convocazione della conferenza di servizi di cui alla legge n. 241 del 1990, operata dall'articolo 10, comma 3-*bis*, al fine di fronteggiare i ritardi nei lavori di ammodernamento in corso presso l'impianto dell'Autodromo di Monza, derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e il conseguente incremento dei prezzi delle materie prime;

l'intervento sulla disciplina della cessione dei *tax credit* nel settore cinematografico, al fine di introdurre dei limiti alla responsabilità dei cessionari e prevedere che essi rispondano solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto, operato dall'articolo 11-*bis* con una novella all'articolo 21, comma 4 della legge n. 220 del 2016 (legge sul cinema e sull'audiovisivo);

l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 78, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, in materia di esenzioni dall'imposta municipale propria (IMU) per il settore dello spettacolo, prevedendo che la seconda rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, recata dall'articolo 12, comma 1;

la proroga al 22 dicembre 2022 (in luogo del 16 dicembre), operata dall'articolo 13, comma 1, del termine per l'effettuazione di una serie di versamenti tributari e contributivi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, nonché l'estensione da tre a cinque anni della durata massima dei contratti di licenza relativi ai diritti audiovisivi sportivi;

l'incremento di 85,8 milioni di euro, per il 2022, operato dall'articolo 14, comma 3, della dotazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, destinato al finanziamento dei trattamenti retributivi accessori del personale docente;

l'autorizzazione di spesa pari a 14,2 milioni di euro, per il 2022, operata dal medesimo articolo 14, relativa ai compensi individuali accessori del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) delle istituzioni scolastiche ed

educative (compensi definiti dal suddetto contratto di comparto);

l'autorizzazione di spesa di 150 milioni di euro per il 2022, operata dall'articolo 15, comma 10, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei con-

tratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730
 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 30

SEDE CONSULTIVA:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730
 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Seguito esame e conclusione –
 Parere favorevole*) 34

ALLEGATO (*Parere approvato*) 37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 36

SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 28 dicembre 2022. — Presi-
 denza del presidente Mauro ROTELLI.*

La seduta comincia alle 13.

**DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore
 energetico e di finanza pubblica.**

C. 730 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore*, segnala che nell'articolato del provvedimento sono confluite le disposizioni del decreto-legge n. 179 del 2022, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici.

Nel rinviare per una disamina più approfondita del contenuto del decreto-legge alla documentazione predisposta dagli uffici, richiama di seguito in sintesi le disposizioni di interesse della Commissione.

Fa presente che l'articolo 3-*bis*, ai commi 5 e 6, autorizza per l'anno 2022 a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dalla società per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022 e, più in generale, dalle attività di manutenzione di alcune strade di interesse nazionale.

Rileva che l'articolo 4 modifica la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare, a prezzi calmierati ai clienti finali industriali, al fine dichiarato nella norma di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti tra cui il metano. Si prevede, tra l'altro, che le concessioni ammesse alle procedure di approv-

vigionamento potranno operare anche nelle aree interessate dai cosiddetti vincoli aggiuntivi di esclusione fissati a livello locale nel Pitesai (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee); devono infatti essere presi in considerazione i soli « vincoli assoluti » stabiliti nel Piano e costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o da accordi internazionali. Sono ammesse per la vita utile del giacimento le concessioni di coltivazione di idrocarburi nel tratto di mare tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalla costa superiore a 9 miglia e con un potenziale minerario di gas superiore a 500 milioni di metri cubi, a condizione che i titolari aderiscano alle procedure di approvvigionamento a lungo termine e previe analisi tecnico-scientifiche e programmi di verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza. È poi consentito, in deroga al divieto di cui all'articolo 6, comma 17, del testo unico ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti con potenziale minerario di gas superiore a 500 milioni di metri cubi.

Fa presente che l'articolo 4-bis prevede che, fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi e le relative modifiche tecnico-impianistiche, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali, siano da qualificarsi come modifiche non sostanziali e che pertanto i gestori di tali impianti possano procedere alla sostituzione del combustibile per un periodo di sei mesi, previa comunicazione all'autorità competente al rilascio della VIA, ove prevista, e dell'AIA e salvo non ricevano un motivato diniego nei trenta giorni successivi. Si richiede, comunque, il rispetto dei limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa unionale o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali.

Rileva che l'articolo 6-bis prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo in conto capitale per la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti, ai fini del raggiungimento degli obblighi inerenti alla quota aggiuntiva di immissione di biocarburanti, e introduce una nuova disciplina del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti.

Segnala che l'articolo 9, recante modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico, riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto *Superbonus*, portandola dal 110 al 90 per cento. La norma, nel contempo, proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023. Inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110 per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali. La nuova disciplina interviene inoltre sulla normativa concernente la cessione del credito prevista per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, al fine di aumentarne il numero. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del *Superbonus*, si prevede che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici.

Osserva che l'articolo 10 contiene alcune previsioni in materia di affidamenti di lavori pubblici. In particolare, l'obbligo, posto a carico del comune non capoluogo di provincia, di utilizzare, per gli affidamenti riguardanti il piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR) e il piano nazionale complementare (PNC), le stazioni appaltanti qualificate o anche le unioni di comuni, province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia, è previsto quando l'importo dell'affidamento è pari o superiore a 150.000 euro nel caso di lavori, e a 139.000 euro nel caso di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione (comma 1). Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC sono concessi, a determinate condizioni, contributi per fronteggiare gli incrementi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi (comma 2). Sono altresì prorogati al 31 marzo 2023 i termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 (comma 2-bis). Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, rimangono valide le procedure di affidamento utilizzate alla data del 31 dicembre 2022 dai comuni non capoluogo di provincia che non hanno usufruito di stazioni appaltanti qualificate o di enti sovracomunali, come le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province (comma 2-ter).

Ricorda che l'articolo 10, comma 3, prevede un procedimento speciale e acceleratorio per l'approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese nominativamente individuati ed esplicitati nell'allegato IV-bis al decreto-legge. Il comma 3-bis dello stesso articolo dispone la convocazione della Conferenza di servizi per gli interventi di ammodernamento relativi all'Autodromo di Monza, al fine di fronteggiare i ritardi derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e il conseguente incremento dei prezzi delle materie prime.

L'articolo 11, al comma 1, interviene sulla disciplina della Commissione tecnica, a cui è affidata l'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC, al fine di potenziarla prevedendo la possibilità di nominare fino

a trenta componenti aggregati. Il comma 1-bis del medesimo articolo consente alla Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente di avvalersi, per un periodo di tre anni, per le esigenze delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria.

Segnala che l'articolo 12, comma 3, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l'evento calamitoso.

Fa presente che l'articolo 12-bis autorizza la spesa di 200 milioni di euro, per l'anno 2022, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.

Ricorda infine che l'articolo 14-quinquies istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per investimenti di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, con una dotazione complessiva per il biennio 2025-2026 pari a 235 milioni di euro, e demanda ad un decreto ministeriale il compito di individuare i criteri di riparto del fondo e le modalità di utilizzo delle risorse.

In conclusione, preannuncia che formulerà una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Marco SIMIANI (PD-IDP) osserva che, malgrado il provvedimento contenga numerose iniziative assunte dal precedente Governo, soprattutto in relazione alla riduzione dei costi energetici, il suo gruppo lo valuta negativamente, considerandolo indirizzato su scelte di produzione del gas orientate al passato e non rivolte al futuro,

che si collocano peraltro in un quadro complicato, con inflazione alta e in un contesto post pandemico che vede l'aumento delle disuguaglianze sociali. A suo avviso, un altro elemento di valutazione negativa è rappresentato dalle modifiche allo strumento del cosiddetto *Superbonus*, rispetto al quale il proprio gruppo reputa opportuno un approfondimento volto ad una maggiore conoscenza delle conseguenze generate dall'applicazione di tale istituto. A tale ultimo riguardo, preannuncia che chiederà alla presidenza l'avvio di una indagine conoscitiva, al fine di valutare i benefici economici e il miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili conseguente a tale istituto. Segnala inoltre che il provvedimento non reca misure specificamente destinate agli enti locali, che stanno attraversando difficoltà economiche nella definizione dei propri bilanci. Ritiene inoltre che la deroga al Pitesai, su cui si era svolta un'interlocuzione con gli enti locali da parte del precedente Governo, desti preoccupazione, dovendo essere necessariamente e prioritariamente tutelato l'ambiente.

Giorgio FEDE (M5S), pur consapevole della complessità del momento legata alla crisi energetica generata dalla guerra russo-ucraina, ritiene che il provvedimento non vada nella giusta direzione. Nel condividere l'obiettivo di aiutare i cittadini e le imprese a contenere i costi dell'energia, garantendo al contempo il fabbisogno energetico, ritiene che ricorrere alla autoproduzione di gas, tenuto conto dell'insufficienza delle disponibilità nazionali, sia una scelta errata, che non va nella direzione della transizione energetica. Sottolinea l'importanza dell'istituto del *Superbonus*, che purtroppo sconta un indebolimento a seguito delle scelte adottate. Nel reputare condivisibili gli interventi volti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici, ritiene che sarebbe preferibile intervenire a monte sulle cause che li generano. Nell'apprezzare il risultato conseguito con l'adozione del *price cap*, che ha consentito di diminuire drasticamente i costi generati dalla bolla speculativa, osserva che il ritardo con cui si è giunti a questa decisione

non ha evitato ad imprese e cittadini i fortissimi aumenti dei mesi scorsi.

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.) prende atto che il provvedimento in esame ha carattere emergenziale e che reca misure volte a risolvere i problemi generati a cittadini e imprese dalla peculiare situazione energetica che si è generata. Rileva tuttavia alcune criticità e, tra queste, segnala la mancanza di risorse destinate agli enti locali per far fronte al momento complicato che attraversano, nonché il cambiamento della disciplina concernente il *Superbonus*, che potrebbe provocare criticità in considerazione della situazione venutasi a creare. Per tali ragioni, già da ora preannuncia l'astensione del proprio gruppo sul provvedimento in esame.

Erica MAZZETTI (FI-PPE), nel ringraziare il relatore per gli elementi di informazione forniti alla Commissione, segnala che il provvedimento affronta questioni su cui da sempre il proprio gruppo è impegnato. Si tratta, in primo luogo, del sostegno ad imprese e famiglie per affrontare l'incremento dei costi dell'energia, nonché della prospettiva del *mix* energetico fondamentale per l'autonomia energetica. Sottolinea con favore anche le misure che modificano la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale. Quanto al *Superbonus*, tiene a rammentare che già il Governo precedente ha apportato numerose modifiche alla sua disciplina e che la riduzione della percentuale dal 110 al 90 per cento è necessitata da esigenze finanziarie. Auspica, pertanto, una modifica organica di tale istituto, a motivo degli effetti diretti e indiretti per lo Stato che dovrebbero essere valutati sulla base di criteri diversi e più razionali di quelli attualmente vigenti.

Valuta infine con favore la misura relativa al Fondo per la rigenerazione urbana, questione che auspica possa essere trattata celermente nel corso della legislatura, e preannuncia sin da ora il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Dario IAIA (FDI), nell'associarsi ai ringraziamenti al relatore per un provvedi-

mento di cui il gruppo di Fratelli d'Italia condivide lo spirito e le motivazioni, ritiene il *price cap* un enorme successo del Governo che, ricorda, si è insediato da pochissimo tempo e che ha raggiunto un obiettivo fondamentale, sia dal punto di vista politico che per i cittadini, stabilizzando il prezzo massimo del gas. Sottolinea che il proprio gruppo condivide le finalità del provvedimento volte a fronteggiare l'aumento dei costi energetici, anche attraverso adeguate misure finanziarie, e operanti in sinergia con il disegno di legge di bilancio, e la possibilità per le imprese di rateizzare gli importi. Nel ricordare quanto rilevato nel corso della campagna elettorale relativamente all'utilizzo ecocompatibile delle fonti energetiche, valuta favorevolmente la possibilità di estrazione da giacimenti attivi e di autorizzazione a determinate condizioni di altri giacimenti. Tra le misure che valuta favorevolmente segnala, in particolare, le misure in materia di sport, lo sblocco di talune opere stradali e autostradali, l'utilizzo di parte degli immobili appartenenti al Ministero della difesa per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il contributo per gli autotrasportatori qualora non delocalizzino la propria impresa, il credito d'imposta alle imprese che acquistano registratori telematici e lo stanziamento di 200 milioni di euro a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022. Con riguardo all'istituto del *Superbonus*, rileva che le modifiche recate dal provvedimento sono dettate da evidenti ragioni finanziarie.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbo.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

C. 730 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Claudio BARBARO concorda con la proposta di parere del relatore.

Ilaria FONTANA (M5S) fa presente che il proprio gruppo ha depositato una questione pregiudiziale stigmatizzando l'assegnazione del provvedimento alla Commissione bilancio e la lesione delle prerogative della Commissione ambiente. Ritiene che le disposizioni di cui agli articoli 4, 4-*bis* e 6, che prevedono un rilancio delle attività delle piattaforme *offshore* senza benefici immediati dal momento che da tali estrazioni deriverà un quantitativo di gas assolutamente insufficiente per il fabbisogno nazionale, siano in contrasto con l'articolo 77, nonché con gli articoli 9 e 41 della Costituzione. Nel segnalare che le norme, che autorizzano la concessione di coltivazione di idrocarburi nel tratto di mare a una distanza di 9 miglia dalla costa e le nuove concessioni per l'estrazione di idrocarburi, e vicine al perimetro esterno delle aree marine protette e costiere, appaiono in contrasto con gli orientamenti emersi a livello internazionale, rileva che le deroghe al Pitesai introdotte dal provvedimento in esame vanificano la sostenibilità ambientale, economica e sociale e formula un giudizio critico in ordine al ridimensionamento dell'istituto del *Superbonus*, in considerazione dei positivi effetti di tale strumento in termini ambientali e di crescita economica e occupazionale. Quanto al metodo, ritiene inopportuno l'inserimento di

tale norma all'interno di un decreto-legge, dovendosi invece affrontare tale disciplina in modo organico. Reputa infine non adeguato alle effettive necessità il contributo alle popolazioni colpite da calamità naturali. Per tali ragioni preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Chiara BRAGA (PD-IDP) dichiara il voto contrario del Partito democratico per le ragioni già illustrate dal capogruppo nel corso della discussione generale. Ad esclusione delle sole misure contro il « caro energia », perfettamente in linea con le scelte del precedente Governo, tiene a sottolineare alcuni degli elementi più critici del provvedimento. In primo luogo, segnala le modifiche allo strumento del *Superbonus*, sia in relazione alla durata temporale che alla sua operatività, considerato che a suo avviso il provvedimento lascia taluni problemi insoluti e provoca una situazione di incertezza a motivo delle modifiche apportate alla nuova disciplina in ragione delle necessità di programmazione degli interventi di riqualificazione energetica. Nel stigmatizzare l'assenza di disposizioni sulle comunità energetiche, osserva che il cambio di denominazione del Ministero, da Ministero della transizione ecologica in Ministero per la sicurezza energetica, trova conferma nelle scelte sulla produzione di energia, che giudica non condivisibili, tra cui, in primo luogo, quella sull'estrazione di gas naturale, scelte che giudica contraddittorie rispetto alla finalità esplicitata nel provvedimento volta alla riduzione di gas climalteranti. Segnala che vengono pertanto incluse aree, il cui contributo alla produzione di gas appare insignificante, a fronte di una mancata accelerazione sulle energie rinnovabili di cui il Paese ha bisogno. Quanto ai beneficiari, osserva che il provvedimento è inoltre destinato alla concessione di un beneficio alle imprese energivore, escludendo del tutto le piccole e medie imprese. Ritiene poi che il provvedimento contenga alcune norme a suo giudizio errate, e cita ad esempio quelle che incidono sulle procedure di affidamento dei lavori, che intervengono su tematiche oggetto del nuovo codice degli appalti, che

la Commissione sarà chiamata ad esaminare nelle prossime settimane, nonché le disposizioni concernenti il Fondo per la rigenerazione urbana, finanziato per due anni con finalità non chiare. Stigmatizza infine l'assenza di risposte agli enti locali, che attraversano una situazione di difficoltà economica.

Angelo BONELLI (AVS) nel dichiarare il voto contrario del proprio gruppo, osserva che il provvedimento in esame si inserisce in una strategia del Governo che non fa della lotta al cambiamento climatico il suo obiettivo principale, come dimostrano le disposizioni riguardanti le trivellazioni e tenuto conto delle disponibilità delle riserve a livello nazionale a suo avviso sufficienti per circa pochi mesi di fabbisogno. Ritiene che debba essere quindi fatta un'operazione di chiarezza sui dati, al fine di definire una strategia energetica efficace. Stigmatizza l'assenza di investimenti sulle energie rinnovabili e la scelta di trasformare il Paese in un *hub* del gas, in contrasto con la lotta ai cambiamenti climatici su cui l'Italia ha assunto impegni in sede internazionale, da ultimo nella COP27. Nel segnalare i dati significativi concernenti l'esportazione di gas da gennaio ad ottobre del 2022, dato che deve far riflettere, sottolinea le ragioni per le quali il provvedimento in esame rappresenta un'occasione che non è stata colta per la definizione di una strategia energetica in risposta ai cambiamenti climatici e nella prospettiva della riduzione del costo dell'energia, anche in considerazione degli aumenti che dovrebbero registrarsi a breve e che avranno un notevole impatto sociale. Quanto alla disciplina del *Superbonus*, preannuncia la presentazione di proposte emendative in sede referente al fine di affrontare le problematiche che impedirebbero un accesso ai benefici.

Aldo MATTIA (FDI) fa presente che il proprio gruppo condivide il provvedimento sia nei contenuti che nella finalità e preannuncia pertanto il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Condivide le ricadute positive dell'istituto del *Super-*

bonus, invitando però a valutare il *deficit* prodotto per lo Stato, a seguito del quale è opportuna una riduzione del beneficio. Sottolinea i positivi risultati conseguenti all'adozione del *price cap*, misura che si è rivelata immediatamente efficace contro il caro energia. Segnala inoltre che il provvedimento contiene misure di rilevante importanza, tra cui ricorda in primo luogo lo stanziamento di risorse per il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia, nonché lo stanziamento di 200 milioni di euro a sostegno della popolazione delle Marche a seguito degli eventi meteorologici del mese di settembre e le misure per incrementare la produzione di gas nazionale. Al riguardo, ritiene che l'adozione di tali misure consente di evitare la riapertura delle miniere di carbone ed è prodromica ad una valutazione in futuro di altre forme di energia pulita, tra le quali invita a considerare anche quella sul nucleare.

Daniela RUFFINO (A-IV-RE), intervenendo sulle modifiche alla disciplina riguardante il *Superbonus*, ritiene che si registri una situazione non chiara nonostante le risorse spese. Formula osservazioni cri-

tiche anche con riguardo all'articolo 10, che prevede l'affidamento di lavori con obbligo del comune capoluogo di provincia di utilizzare, per gli affidamenti del PNRR, stazioni appaltanti qualificate o unioni di comuni. Fa presente che sono davvero pochi i comuni che potrebbero sostenere un'attività del genere, anche alla luce delle difficoltà economiche in cui versano. In ultimo, con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 14-*quinquies*, che prevede un Fondo per la rigenerazione urbana per i comuni con meno di 15.000 abitanti, ritiene che i 235 milioni di euro complessivi rappresenti una somma del tutto insufficiente per i citati comuni. Per tali ragioni dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 dicembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

ALLEGATO

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (C. 730 Governo, approvato dal Senato);

considerato che il provvedimento reca una serie di misure rilevanti in materia energetica, anche al fine di contrastare l'aumento dei costi dell'energia;

valutate con favore le modifiche di cui all'articolo 9 riguardanti la disciplina degli incentivi per il miglioramento dell'efficienza energetica;

apprezzate le misure disposte dall'articolo 12-*bis* a favore dei territori della regione Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	40

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 10.30.

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

C. 730 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 dicembre 2022.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione

Eliana LONGI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Francesca GHIRRA (AVS), relativamente alla parte del provvedimento dedicata ai trasporti, rileva come, al netto della riduzione di 50 milioni di euro per il *bonus* trasporti di cui all'articolo 3, comma 14, vi siano degli incrementi nelle dotazioni per gli interventi di sostegno nel settore. Dichiarò però che la previsione di nuove trivellazioni e di una rimodulazione del *Superbonus* hanno indotto la sua forza politica a maturare un orientamento negativo e preannunzia dunque voto contrario.

Antonino IARIA (M5S) afferma che anche a suo avviso le criticità nel provvedimento non sono relative ai trasporti, bensì alle sezioni sulle trivellazioni in mare e sul *Superbonus*. Quanto alle prime, esse non offrono alcun vantaggio reale dal punto di vista energetico e sono assai rischiose rispetto alla tutela dell'ambiente. Quanto invece al *Superbonus*, pur non rientrando tale materia nelle competenze della Commissione, rileva come le misure previste creeranno una situazione pericolosa rispetto al tema dei crediti fiscali bloccati per le imprese, problema non ancora emerso nelle sue effettive dimensioni. Una parte della maggioranza, nota, aveva mostrato delle aperture rispetto alle proposte avanzate in merito dalla sua forza politica, che non hanno però trovato alcun esito nel

disegno di legge in esame e nella manovra di bilancio. Sulla base di queste considerazioni, preannunzia voto negativo.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) dichiara che il Partito democratico ha maturato un orientamento contrario rispetto al provvedimento. In primo luogo, la riduzione del *bonus* trasporti (articolo 3, comma 14) va in controtendenza rispetto alle politiche dominanti a livello internazionale. Quanto agli interventi sui fondi per il trasporto pubblico locale, afferma poi che la sua forza politica si sarebbe aspettata un fondo perequativo a favore delle zone svantaggiate del Paese e di alcuni comuni in difficoltà. Lamenta ancora come l'articolo 3-*bis*, comma 3, statuisca che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti debba essere approvato entro il 9 dicembre 2022, argomentando che, a rigor di logica, tale scadenza avrebbe dovuto essere posticipata rispetto all'approvazione da parte del Parlamento della legge di conversione. Quanto all'articolo 4, sull'incremento della produzione di gas naturale, stigmatizza la previsione in esso di deroghe rispetto alle procedure autorizzative, che vanifica gli sforzi fatti nel corso degli ultimi anni in tema ambientale. Infine, sul *Superbonus*, auspica una maggiore condivisione sia con la Commissione Ambiente che con il Governo; le misure non saranno comunque efficaci per risolvere il grave problema della crisi di liquidità delle imprese pubbliche e private e dei cittadini. Preannunzia dunque voto contrario.

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE), a nome del gruppo Azione-Italia Viva, preannunzia voto contrario in ragione della sostanziale

inefficacia del provvedimento. Nel corso dell'esame al Senato, continua, la sua forza politica aveva presentato un pacchetto di emendamenti migliorativi su alcuni temi particolarmente sensibili: l'utilizzo in compensazione degli F24 per sbloccare i crediti fiscali congelati delle imprese nel settore dell'edilizia; il problema annoso del GSE, su cui è prevedibile si sviluppi un enorme contenzioso; la proroga della detrazione al 75 per cento per l'abbattimento delle barriere architettoniche. A tutti questi contributi costruttivi, però, il Governo e la maggioranza hanno risposto ponendo la questione di fiducia, bloccando quindi qualsiasi possibilità di miglioramento di un testo che, così com'è, non risponde agli autentici problemi del Paese.

Andrea CAROPPO (FI-PPE) si complimenta con la relatrice per il lavoro svolto ed esprime apprezzamento per gli incrementi previsti a sostegno dei trasporti, soprattutto per quello relativo al Fondo istituito dal decreto « Aiuti-*bis* ». Preannunzia dunque, a nome della propria forza politica, voto favorevole.

Elena MACCANTI (LEGA) ringrazia la relatrice e preannunzia il voto favorevole del gruppo della Lega.

Lorenzo CESA (NM(N-C-U-I)-M) preannunzia voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 10.45.

ALLEGATO

**DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di
finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il decreto-legge n. 176 del 2022 (C. 730 Governo, approvato dal Senato), che reca disposizioni volte a fronteggiare le ripercussioni economiche, in termini di au-

mento del costo dell'energia e dei carburanti, derivanti dalla crisi internazionale in atto, nonché misure urgenti di finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730
 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 41

SEDE CONSULTIVA:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730
 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Seguito esame e conclusione –
 Parere favorevole*) 49

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 52

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Pavanelli, Cappelletti,
 Appendino, Todde*) 53

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 51

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI

La seduta comincia alle 9.

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

C. 730 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, illustra i contenuti del provvedimento in oggetto segnalando, preliminarmente, che con l'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione, inserito al Senato, si fa confluire il decreto-legge 179 del 2022

(recante « Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici »), salvandone gli effetti e disponendone l'abrogazione, nel provvedimento in titolo. Fa presente che, al contempo, le modifiche introdotte al Senato recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 176 del 2022 in esame, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, del decreto-legge 179 del 2022 abrogato, le corrispondenti disposizioni. In altri termini, il decreto-legge n. 179 risulta « a perdere » ai fini della sua puntuale conversione, la quale è trasposta sul piano sostanziale in un unico procedimento altro, relativo alla conversione del decreto-legge n. 176 in esame. Per quanto concerne il contenuto del decreto-legge n. 179 del 2022, rammenta, in sintesi, che l'articolo 1 rimodula la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti.

Anticipa, peraltro, che tale articolo 1 ha novellato l'articolo 2 del decreto-legge n. 176 del 2022 in esame.

Fa presente la sua relazione si limita ad illustrare brevemente le parti del testo (composto di 33 articoli, rispetto agli originari 16, e 4 allegati) che investono profili di interesse della X Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Segnala quindi, in primo luogo, l'articolo 1, modificato dal Senato, che estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Segnala che si tratta in particolare: del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Evidenzia che le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro posticipando – per effetto delle modifiche del Senato – al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023, come disposto

dall'originaria formulazione della norma) i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta (relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022).

Ritiene opportuno rammentare che il disegno di legge di bilancio 2023, all'articolo 2 riconosce anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, i crediti di imposta in esame.

Segnala poi che l'articolo 3, ai commi da 1 a 9, consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (comma 1). Nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione (comma 2). Il comma 4 disciplina la garanzia SACE per gli indennizzi corrisposti a fronte di crediti rimasti insoluti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale. Il comma 5 riconosce, nel rispetto di specifiche condizioni dettate dal comma 6, la possibilità per i medesimi fornitori di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia SACE, quale sostegno alla liquidità conseguente all'operatività dei piani di rateizzazione. Il comma 7 prevede che l'adesione al piano di rateizzazione costituisca un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas previsti dall'articolo 1 del decreto in esame e dal decreto-legge n. 144 del 2022. Il comma 8, modificando l'articolo 8 del decreto-legge n. 21 del 2022, estende l'orizzonte temporale in cui SACE è autorizzata a concedere riassicurazione in favore delle imprese che hanno assicurato il debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre

2023. Di conseguenza, viene modificato anche il comma 6 del medesimo articolo, incrementando da 2 a 5 miliardi la dotazione del fondo per le garanzie rilasciate da SACE. Il comma 9 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto per l'autorizzazione concessa a SACE dall'articolo 15 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai fini della concessione di garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e di istituzioni finanziarie per finanziamenti erogati in favore delle imprese che dimostrino la sussistenza di dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività per effetto della crisi derivante dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina.

Evidenzia poi che l'articolo 3-bis, ai commi 4 e 6, inserito al Senato, introduce un ulteriore finanziamento al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. A tale riguardo è ritenuto utile ricordare che, nel corso del 2022 sono state stanziati, a più riprese, ingenti risorse finanziarie per ridurre temporaneamente la bolletta elettrica e del gas degli utenti finali, principalmente mediante iniziative volte a compensare il peso degli oneri generali di sistema sostenuti in bolletta e costituenti una significativa percentuale della stessa. La spesa sostenuta da famiglie e imprese per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale è composta infatti da una serie di voci di spesa indicate su tutte le bollette, comprese quelle relative agli oneri di sistema. Per quanto riguarda il settore gas, oggetto dell'intervento normativo in esame, le componenti tariffarie degli oneri generali di sistema sono quattro: RE/REt che raccolgono il gettito tariffario necessario alla promozione dell'efficienza energetica per il settore (certificati bianchi); GS/GSt che raccolgono il gettito tariffario necessario al bonus sociale per il settore gas; UG2 che compensa i costi di commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale degli esercenti i servizi di tutela tenendo conto dell'obiettivo di contenimento della spesa dei clienti finali con bassi consumi;

UG3/UG3t che servono alla copertura degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici per alcuni interventi di interruzione della fornitura gas, nonché dei meccanismi di reintegrazione gli oneri relativi alla morosità dei clienti finali. La componente tariffaria relativa agli oneri di sistema è stata, nel corso del 2022, dapprima ridotta e poi azzerata. Nella sostanza, per calmierare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, il peso di tali oneri è stato spostato a carico delle finanze pubbliche, anziché a carico dell'utente finale che le pagava attraverso le bollette (la componente UG2 gas, questa è stata ridotta dall'Autorità di settore, l'Autorità energia reti e ambiente (ARERA), attraverso l'utilizzo delle giacenze della Cassa per i servizi energetici e ambientali). La disposizione contenuta nel comma 4 autorizza quindi la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022 a favore della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) al fine di assicurare le risorse necessarie per continuare a finanziarie anche gli interventi sopra richiamati e il comma 6 ne reca la copertura finanziaria.

Fa poi presente che l'articolo 3-ter, inserito dal Senato, introduce alcune modifiche all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 130 del 2021 in materia di disciplina del cosiddetto *close-out netting* al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni. A tale riguardo ritiene utile, preliminarmente, ricordare che il sopra richiamato articolo 3-bis del decreto-legge n. 130 del 2021 (cosiddetto « decreto-legge bollette ») aveva previsto che per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (« Legge annuale per il mercato e la concorrenza »), si applicano anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti del gas naturale ovvero in Stati

aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia. Al riguardo evidenzia che al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori finali, l'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, aveva previsto che la clausola di « *close-out netting* » stabilita per i prodotti energetici all'ingrosso di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 sia valida ed efficace anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti. Ricorda che nell'articolo 1, comma 87, della legge sulla concorrenza per clausola di « *close-out netting* » deve intendersi la clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e il conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo. La clausola in questione viene utilizzata nelle transazioni soprattutto finanziarie e relative all'energia per proteggere una parte dall'inadempimento dell'altra. Infatti, con l'applicazione di tale clausola accade che qualora una delle parti sia inadempiente o insolvente, si verifichino l'anticipazione ad una data determinata della scadenza delle obbligazioni in essere e la compensazione delle posizioni attive e passive delle parti, con la liquidazione della sola differenza. In pratica, il contraente interessato acquisisce il diritto di risolvere il contratto e le prestazioni pattuite, con conseguente compensazione dei reciproci crediti.

Segnala, brevemente, che l'articolo 3-*quarter*, introdotto al Senato, interviene sulla disciplina inerente agli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche ammini-

strazioni, con riferimento, tra le altre categorie merceologiche, anche ai carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento.

Sottolinea, invece, quanto recato all'articolo 4 (recante misure per l'incremento della produzione di gas naturale). Esso modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali « energivori ». La finalità dichiarata della norma è quella di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti tra cui, secondo una specificazione introdotta dal Senato, il metano.

Ai sensi del comma 1, lettera *a*), n. 1, le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento potranno operare anche nelle aree interessate dai c.d. vincoli aggiuntivi di esclusione. Debbono, infatti, essere presi in considerazione i soli « vincoli assoluti » stabiliti nel Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), dunque, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o da accordi internazionali. Il comma 1, lettera *a*), n. 2, ammette – in deroga al divieto previsto dall'articolo 4, legge n. 9 del 1991 – le concessioni di coltivazione di idrocarburi nel tratto di mare tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalla costa superiore a 9 miglia e con un potenziale minerario di gas superiore a 500 milioni mc. Le concessioni sono consentite per la vita utile del giacimento a condizione che i titolari aderiscano alle procedure di approvvigionamento a lungo termine e previe analisi tecnico-scientifiche e programmi di verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza. La lettera *a*), n. 3, dell'articolo interviene con una correzione di forma.

La lettera *b*) consente poi – in deroga al divieto di cui all'articolo 6, comma 17, decreto legislativo n. 152 del 2006 – il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare fra le 9 e le

12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti con potenziale minerario di gas superiore a 500 milioni mc. I titolari delle concessioni sono tenuti ad aderire alle procedure di approvvigionamento.

La lettera *c*) riduce da sei a tre mesi il termine dei procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere di realizzazione di interventi per le procedure di approvvigionamento, nonché dei procedimenti di conferimento delle nuove concessioni di coltivazione tra le 9 e le 12 miglia.

La lettera *d*) interviene sui contratti di acquisto di lungo termine del gas di produzione nazionale tra il gruppo GSE e i concessionari di coltivazione ammessi alle procedure. Nelle more della conclusione delle stesse procedure, dal 1° gennaio 2023, fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas, i titolari di concessioni che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse mettono a disposizione del gruppo GSE diritti sul gas per un quantitativo, fino al 2024, pari ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento. Il quantitativo non deve comunque essere superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza.

La lettera *e*) sopprime il criterio di assegnazione dei volumi di gas oggetto dei contratti stipulati dal GSE, che dava una priorità alle imprese energivore a prevalente consumo termico e una riserva di almeno un terzo alle PMI. Ora, i diritti sul gas oggetto dei contratti sono riconosciuti solo alle imprese energivore, anche in forma aggregata. I diritti sono aggiudicati all'esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto *pro-quota*. Il contratto deve prevedere la rideterminazione al 31 gennaio di ogni anno dei diritti sul gas sulla base delle effettive produzioni nell'anno precedente, nonché il divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti da esso. La medesima lettera *e*) dispone che lo schema di contratto tipo sia predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri

dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Evidenzia altresì l'articolo 4-*bis*, inserito al Senato, che prevede che fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impianistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali siano da qualificarsi come modifiche non sostanziali. I gestori di tali impianti possono procedere alla sostituzione del combustibile per un periodo di sei mesi, previa comunicazione all'autorità competente al rilascio della VIA, ove prevista, e dell'AIA e salvo non ricevano un motivato diniego nei trenta giorni successivi. Si richiede, comunque, il rispetto dei limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa unionale o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali.

Segnala come di particolare rilievo per le competenze della Commissione quanto disposto all'articolo 5. Il comma 1 proroga il regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas, disponendo che esso abbia termine – anziché a decorrere dal 1° gennaio 2023 – a decorrere dal 10 gennaio 2024. A tale fine, novella l'articolo 1, comma 59 della legge n. 124 del 2017 (Legge annuale sulla concorrenza). Come evidenzia la relazione illustrativa, la norma mira ad allineare temporalmente il processo di liberalizzazione per i clienti domestici del gas naturale a quello del settore elettrico, prevedendone la conclusione definitiva, per entrambi, nella stessa data.

Il medesimo articolo 5, al comma 2, interviene sull'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022, che, nel recare disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale, assegna al GSE il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita. Il termine entro il quale procedere alla vendita, inizialmente fissato al 31 dicembre 2022, viene qui prorogato al 10 novembre 2023 (lettera *a*). Viene anche prorogato il termine per il rimborso del prestito infruttifero statale

riconosciuto al GSE dallo stesso articolo 5-*bis* per l'acquisto del gas per il servizio di riempimento di ultima istanza dal 20 dicembre 2022 alla data del 20 novembre 2023. Viene inoltre disposta la proroga dal 1° gennaio 2023 al 10 gennaio 2024 del termine a decorrere dal quale i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale alle condizioni di favore definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Il comma 3 dispone in ordine alla compensazione degli effetti finanziari della misura, rinviando all'articolo 15.

Accenna brevemente a quanto recato nell'articolo 6 che interviene sulle disposizioni previste dal cosiddetto « decreto energia » relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa, rinviando al dossier di documentazione per eventuali approfondimenti.

Segnala poi che l'articolo 6-*bis*, introdotto dal Senato, reca disciplina inerente alla quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030. Disciplina, inoltre, le sanzioni amministrative da irrogare in caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo ai citati fornitori. Interviene altresì sulle disposizioni concernenti il contributo in conto capitale per la riconversione industriale delle raffinerie tradizionali, volta all'incremento della produzione dei medesimi biocarburanti. Introduce, infine, una nuova disciplina del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti.

Ritiene significativo anche quanto previsto all'articolo 7-*ter*, introdotto dal Senato, che modifica l'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge n. 68 del 2022, al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi energetica sulla filiera distributiva del settore dell'*automotive*. Viene specificato che rientrano nell'ambito di applicazione della norma anche gli accordi verticali ricondotti allo schema del con-

tratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione. Viene stabilito che gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato siano a tempo indeterminato o, se a termine, abbiano durata minima di cinque anni. Per gli accordi a tempo indeterminato così introdotti, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso viene fissato in ventiquattro mesi. Per rafforzare il contenuto della disciplina recata dall'articolo 7-*quinquies*, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 68 del 2022, infine, viene specificato che le relative disposizioni sono inderogabili.

Segnala altresì l'articolo 9-*bis*, introdotto dal Senato, che reca una norma di interpretazione autentica in base alla quale, gli enti locali e le regioni sono i soggetti responsabili dell'esercizio e della manutenzione dell'impianti e hanno diritto a richiedere e ottenere le stesse tariffe incentivanti previste a favore degli impianti architettonicamente integrati o realizzati su un edificio dal secondo, terzo, quarto e quinto conto energia, anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.

Fa poi presente che il comma 1-*ter* dell'articolo 11, inserito dal Senato, dispone che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica accede, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas e, su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze. La definizione delle ulteriori informazioni di interesse, dei tempi e delle modalità di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza è demandata ad un apposito decreto ministeriale.

Infine, evidenzia che l'articolo 14-*bis*, introdotto dal Senato, specifica quali soggetti possono effettuare operazioni di finanziamento, ammesse a misure agevolative sotto forma di contributi agli interessi, a sostegno di operatori italiani che investono nel capitale di rischio di imprese partecipate dalla SIMEST e aventi sede in

Paesi non facenti parte dell'Unione europea. Vengono inoltre specificati i contenuti della norma di delega delle disposizioni attuative del Fondo di sostegno al *venture capital*.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) sottolinea, innanzitutto, che il suo gruppo considera il provvedimento all'esame assai carente e inidoneo a realizzare gli interessi del Paese. Evidenzia, inoltre, che considerata la tempestiva imposta al Parlamento non sussistono le condizioni per migliorare il testo in titolo, per tale motivo annuncia l'intenzione del suo gruppo di presentare una proposta alternativa di parere.

Segnala che la preannunciata proposta di parere alternativa si incentrerà su precisi argomenti che, peraltro, intende anticipare già in questa sede. Ricorda, in primo luogo, che il provvedimento in esame nasce con l'obiettivo di rispondere alla necessità contrastare l'incremento dei costi dell'energia ma contiene misure che non intervengono in modo risolutivo e strutturale sul problema della fluttuazione dei prezzi energetici e sull'impatto dell'aumento dei prezzi dei prezzi di bollette e carburanti per le imprese e le famiglie colpite duramente anche dall'inflazione. Sottolinea, in particolare, che l'inflazione energetica in Italia è più alta che in tutto il resto dell'Unione europea essendo a novembre i prezzi dei beni energetici aumentati ad un ritmo doppio rispetto alla media dell'eurozona. Ricorda anche che secondo i dati elaborati dal centro studi di Unimpresa gli italiani attingono ai loro risparmi per affrontare il caro bollette intaccando le riserve di liquidità che pure erano cresciute nel corso della pandemia e che tale deflusso, tra lo scorso luglio e il mese di ottobre 2022, ammonterebbe a circa 50 miliardi di euro.

Evidenzia poi che le disposizioni in materia di riorganizzazione della disciplina sugli incentivi per l'efficientamento energetico suscitano forti preoccupazioni in quanto producono uno stato di disorientamento degli operatori. Rileva inoltre diverse criticità applicative in merito alle agevolazioni concesse alle imprese per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas, contenute nell'articolo 1 del provvedi-

mento in esame, segnalando, inoltre, che neanche con la manovra di bilancio si è riusciti ad intervenire per esonerare dagli oneri di sistema le medie imprese e le industrie con utenze che impegnano potenza in media e alta tensione. Osserva poi che molte agevolazioni, anche settoriali, sono state introdotte sotto forma di crediti di imposta rilevando, tuttavia, che in un tale contesto soluzioni di questo tipo rischiano concretamente di saturare il mercato, in primo luogo perché imprese di ridotte dimensioni potrebbero essere fiscalmente incapienti, e poi perché si sta via via riducendo numero degli operatori economici disposti ad acquistare tali crediti d'imposta.

Passando a quanto contenuto all'articolo 3 del provvedimento all'esame, che consente a determinati soggetti di richiedere ai fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, sottolinea che la disposizione non può essere considerata una soluzione realmente efficace in quanto si tratta di un mero differimento nel breve termine risultando invece evidente che vi è la necessità di introdurre dei correttivi volti ad accrescere l'efficacia delle misure agendo sia sull'ampliamento del termine per l'utilizzo delle compensazioni che su un'ipotesi, per il momento esclusa, di un'eventuale cessione frazionata dei crediti.

Fa poi presente che quanto previsto in ordine al concorso dei *fringe benefit* sulla formazione del reddito imponibile, considerata la composizione del sistema italiano delle imprese, fondato sulle piccole e medie imprese, finisca per favorire un numero estremamente limitato di lavoratori con effetti distributivi iniqui.

Stigmatizza, in particolare, quanto recato all'articolo 4 del provvedimento che concerne le concessioni per la coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, in quanto la ripresa delle attività di estrazione del gas come prefigurate dalla norma sono in netto contrasto sia con il principio costituzionale della tutela ambientale che con quello relativo alla tutela degli interessi delle future generazioni giacché sostanza

un'inversione di tendenza rispetto all'obiettivo di decarbonizzare il settore energetico, obiettivo necessario per contrastare il cambiamento climatico. Sottolinea, in particolare, che secondo quanto evidenziato da *Greenpeace* nell'ambito delle audizioni al Senato sul provvedimento, il potere climalterante del metano è di oltre 80 volte superiore a quello della CO₂, nonché che uno studio dedicato al sistema energetico italiano condotto da un gruppo di ricerca dell'Università La Sapienza ha evidenziato come l'investimento in fonti rinnovabili, invece che in fonti fossili, non solo sarebbe più conveniente in termini di consumo e di risparmio, ma contribuirebbe ad un sensibile aumento dei posti di lavoro. Ricorda, inoltre, che la quantità di gas recuperabile sulla base di quanto disposto dal predetto articolo 4 riguarderebbe appena il 2 per cento del fabbisogno nazionale. Per tali motivi, considerando anche i rischi connessi relativi al fenomeno della subsidenza, ritiene che non vi sia alcun margine per migliorare la predetta disposizione e che l'unica strada percorribile sarebbe sopprimere l'intero articolo con un contestuale radicale ripensamento della politica energetica del Governo. Sottolinea, peraltro, che i vantaggi sarebbero pochi e limitati all'immediato a fronte di probabili enormi costi futuri per l'ambiente e per il ripristino di condizioni accettabili dell'ambiente medesimo.

Relativamente agli incentivi riferiti all'efficientamento energetico, di cui all'articolo 9, ribadisce che l'incertezza normativa e il susseguirsi di modifiche della disciplina e delle relative modalità attuative rappresentano il pericolo maggiore per la concreta realizzazione degli effetti attesi e auspica sottolineando, peraltro, che è innegabile come i *bonus* relativi all'edilizia, e in particolare il *superbonus* 110 per cento, abbiano svolto un ruolo decisivo nel rilancio del comparto. In tal senso fa presente che negli ultimi due anni il settore costruzione ha trainato la crescita del Pil, per oltre un terzo, e dell'occupazione. Ricorda che secondo una recente stima del Censis a fronte di 55 miliardi di euro di investimenti nel patrimonio edilizio, tra agosto 2020 e

ottobre 2022, vi sia stato un ritorno complessivo, tra produzione diretta nella filiera delle costruzioni e altri settori dell'indotto, di almeno 115 miliardi di euro, nonché che tale spesa ha generato un risparmio di 11.700 gigawatt/anno, con un rilevante risparmio energetico e che, infine, la riduzione delle emissioni di CO₂ a seguito degli interventi con il *superbonus* è stimabile in 1,4 milioni di tonnellate. Per tali motivi ritiene che il *superbonus* risponde all'obiettivo strategico, quale quello della transizione energetica, che per sua natura ha una dimensione di lungo periodo e deve necessariamente tendere ad un rinnovato approccio nella politica industriale del Paese.

Pone altresì in rilievo come la nuova disposizione all'articolo 4-*bis* del provvedimento all'esame, in materia di sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi compreso il combustibile solido secondario, si ponga in contrasto con le strategie europee sull'economia circolare in quanto consentirebbe l'utilizzo di rifiuti che dovrebbero invece essere recuperati con l'opportunità di reimpiego della materia generata attraverso impianti per il riciclo e il riutilizzo.

In ultimo, ritiene necessario intervenire con la massima urgenza al fine di rendere funzionale e pienamente utilizzabile il meccanismo della cessione del credito il cui blocco da parte degli intermediari finanziari sta avendo drammatiche conseguenze per le imprese di costruzione, integrando le misure largamente insufficienti del provvedimento in titolo con interventi in materia di compensazione nei modelli F24.

Conclude sottolineando che le politiche del Governo sembrano inadeguate ad assicurare lo sviluppo del Paese e che anzi lo avvicinano pericolosamente alla stagflazione, uno scenario che non si registra da 47 anni: in tal senso, infatti, evidenzia che la leggera previsione di crescita del Pil nel 2023, pari allo 0,6 per cento, fatta dal Governo, è composta per uno 0,3 per cento dalle misure contenute nella legge di bilancio e per l'altro 0,3 per cento dall'attuazione delle misure del PNRR.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, di-

chiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata alle ore 14 di oggi.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

C. 730 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana la relatrice ha svolto la relazione introduttiva e si è svolto l'esame preliminare del provvedimento.

Comunica che la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*) che è stata anticipata ai rappresentanti dei gruppi. Avverte che i deputati Pavanelli, Cappelletti, Appendino e Todde hanno presentato proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*). Dà quindi conto delle sostituzioni.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole.

Riccardo ZUCCONI (FDI) nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, esprime apprezzamento per quanto recato dal decreto-legge in esame che dispone misure di sostegno alle famiglie e alle imprese per oltre 9 miliardi di euro. Ricorda, in particolare, le misure concernenti la rateizza-

zione alle imprese residenti in Italia dei rincari delle bollette elettriche, l'estensione al mese di dicembre 2022 di alcuni crediti d'imposta per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e gas alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022. Ricorda inoltre le disposizioni in materia di accisa e, in specie, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione che viene stabilita nella misura del 5 per cento.

Evidenzia altresì la proroga al 2023 del *bonus* per gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche. Evidenzia, inoltre, la proroga del credito d'imposta per l'acquisto del carburante, con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre solare del 2022, alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agro-meccanica.

Infine valuta favorevolmente la previsione del regime di maggior favore in materia di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo. A tal proposito ricorda che simile finalità era contenuta in una proposta di legge presentata dal suo gruppo nel corso della XVIII Legislatura nella convinzione che potesse essere di aiuto alle aziende al fine di diversificare i riconoscimenti economici a favore dei loro lavoratori ritenuti meritevoli senza che l'incidenza della tassazione vanificasse di fatto quelle premialità. Sul punto, peraltro, ritiene che sarebbe opportuno escludere il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati al lavoratore dipendente, per tali finalità, anche dal calcolo dell'IRAP.

Emma PAVANELLI (M5S) segnala che i tempi di esame del provvedimento alla Camera dei deputati non hanno consentito di svolgere i necessari approfondimenti. Per tale ragione il suo gruppo ha presentato una proposta di parere alternativa. In tale proposta sono evidenziati i diversi motivi di insoddisfazione sul contenuto del testo in esame. Si riferisce *in primis* al cosiddetto *superbonus* 110 per cento che di fatto l'attuale maggioranza intende sopprimere in

prospettiva creando un enorme problema per gli imprenditori, i quali vantano crediti ancora insoluti. Giudica insoddisfacenti le norme recanti aiuti alle imprese energivore. Sottolinea, inoltre, che la ripresa delle trivellazioni sul nostro territorio contrastano con gli accordi europei e internazionali sottoscritti dall'Italia finalizzati a migliorare l'ambiente e con esso il futuro dei cittadini. Nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, e nel raccomandare l'approvazione della proposta di parere alternativa del suo gruppo, auspica che in futuro la X Commissione possa approfondire adeguatamente i temi legati all'energia.

Luca SQUERI (FI-PPE), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, si associa a quanto dichiarato dal deputato Zucconi in merito alla bontà del provvedimento all'esame. Evidenzia, inoltre, alcune virtuose conseguenze sull'ambiente derivante dalla disposizione concernente la ripresa della coltivazione del gas naturale italiano. In tal senso, sottolinea che attualmente il 70 per cento dell'energia elettrica consumata nel Paese è originata da fonti fossili e che nei prossimi 20 o 30 anni il gas giocherà ancora un ruolo da protagonista. Considerato che il gas importato produce un maggiore impatto ambientale di quello estratto localmente, per l'incidenza delle emissioni legate al suo trasporto, è dell'avviso che la scelta di coltivare gas locale non solo è utile e necessaria per diversificare gli approvvigionamenti e realizzare economie ma anche per minimizzare l'impatto ambientale complessivo, migliorando quello attuale. Ricorda, infatti, che la comparazione degli effetti climalteranti complessivi tra metano importato e gas nazionale mostra con evidenza che quest'ultimo produce un impatto molto meno marcato in quanto, ribadisce, le emissioni connesse al suo utilizzo non si sommano con quelle legate al trasporto. Ritiene inoltre che tutto ciò segni un importante passo in avanti verso la fine di quella cultura del « no » che ormai da anni produce molti danni non solo all'economia ma anche allo stesso ambiente.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, osserva che a fronte dei tempi effettivamente rapidi di esame presso la Camera dei deputati, la Lega ha avuto comunque modo di incidere sul provvedimento nel corso dell'esame svolto al Senato. Fa presente che i 9 miliardi previsti nelle misure in discussione si sommano agli stanziamenti contenuti nella manovra di bilancio in corso di approvazione. Queste risorse testimoniano il rispetto da parte del Governo e della maggioranza degli impegni presi durante la campagna elettorale nei confronti di imprese e famiglie. Auspica che in futuro si possano affrontare i temi oggetto di questo provvedimento in una logica di risoluzione strutturale e non emergenziale dei problemi.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, evidenzia come il provvedimento all'esame sia del tutto insufficiente a realizzare il concreto interesse del Paese, delle sue imprese e degli italiani e come tale provvedimento produca effetti del tutto provvisori e non strutturali. Osserva che le poche parti del provvedimento che possono essere considerate condivisibili sono quelle relative a iniziative prese dal precedente Governo Draghi, cosa che però non è sufficiente per darne una valutazione di apprezzamento. Rimarca, infatti, che sono molte le mancanze e le insufficienze del decreto-legge all'esame: in particolare, sottolinea che il provvedimento paralizza altresì il mercato dei crediti relativi al cosiddetto *superbonus*, ricordando che si sta parlando di una cifra valutabile in 5 miliardi di euro di crediti.

Eleonora EVI (AVS) nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, evidenzia le forti preoccupazioni destinate dalle disposizioni in materia di trivellazioni. Sottolinea, al riguardo, che tali norme contrastano con gli impegni assunti dal nostro Paese a livello europeo e internazionale. Ricorda che

l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha evidenziato la necessità di non attivare nuovi giacimenti petroliferi e di idrocarburi. Ribadisce che tale questione per il suo gruppo è dirimente e costituisce una fondamentale diversità politica rispetto al Governo e all'attuale maggioranza. Condivide infine quanto rilevato dai colleghi appartenenti ai gruppi di opposizione che l'hanno preceduta in tema di *superbonus*, sottolineando che il Governo intende sostanzialmente abolirlo.

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice segnalando che esso è motivato da ragioni di metodo. Ricorda, infatti, che al Senato il suo gruppo aveva agito al fine di cercare convergenze nel merito delle questioni, traguardo che era stato quasi raggiunto, ma che poi il Governo aveva posto la questione di fiducia sul provvedimento vanificando così ogni intesa.

In conclusione, pur condividendo molte delle misure previste, per ragioni legate al metodo conferma il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si intende preclusa la proposta di parere alternativa dei deputati Pavanelli, Cappelletti, Appendino e Todde.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 dicembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

ALLEGATO 1

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica » (C. 730 Governo, approvato dal Senato);

valutata con favore l'estensione di alcuni crediti di imposta, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022, anche al mese di dicembre 2022;

apprezzato quanto recato all'articolo 3 che consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023;

considerato l'ulteriore finanziamento finalizzato a permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale disposto all'articolo 3-*bis*;

valutate favorevolmente le misure per l'incremento della produzione di gas naturale recate all'articolo 4 che modificano e integrano la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di

produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali « energivori », con la finalità di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti tra cui il metano;

considerato con favore quanto disposto all'articolo 4-*bis* che prevede che fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali siano da qualificarsi come modifiche non sostanziali;

apprezzata la proroga del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas, disponendo che esso abbia termine – anziché a decorrere dal 1° gennaio 2023 – a decorrere dal 10 gennaio 2024, allineando così temporalmente il processo di liberalizzazione per i clienti domestici del gas naturale a quello del settore elettrico e prevedendone la conclusione definitiva, per entrambi, nella stessa data;

preso atto con favore della disciplina inerente alla quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030, recata all'articolo 6-*bis*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI
PAVANELLI, CAPPELLETTI, APPENDINO, TODDE**

La X Commissione (Attività Produttive, Commercio e Turismo),

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 730, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

premesso che:

il provvedimento in esame, intervenendo nel solco della continuità con i provvedimenti precedenti, nasce con l'obiettivo di rispondere alla necessità di contrastare l'incremento dei costi dell'energia e di stemperare i fattori di preoccupazione per il mercato, per le imprese e per i cittadini, tenuto conto del perdurare di una situazione caratterizzata da difficoltà e incertezza;

le misure contenute nel provvedimento in esame, in gran parte proroghe di precedenti disposizioni, mantengono il carattere emergenziale e riparatorio e non intervengono in modo risolutivo e strutturale sul problema della fluttuazione dei prezzi energetici né sull'impatto dell'aumento dei prezzi di bollette e carburanti per le imprese e le famiglie, colpite duramente anche dall'inflazione. La condizione di lavoratori e pensionati, infatti, è e continua ad essere colpita duramente dagli effetti dell'inflazione che erode salari e redditi. La più elevata inflazione in Italia è alimentata da una crescita dei prezzi dell'energia che non ha confronto in Europa. A novembre i prezzi dei beni energetici salgono del 68,1 per cento (era 71,7 per cento ad ottobre), un ritmo doppio del +34,9 per cento della media dell'Eurozona. Si tratta dell'inflazione energetica più alta

di tutta l'Unione europea a 27. Nel dettaglio, a novembre l'indice dei prezzi dell'energia elettrica in Italia sale del 174,8 per cento (era 199,0 per cento ad ottobre) a fronte del +39,6 per cento registrato in Eurozona; persiste un ampio divario anche per i prezzi del gas, che in Italia salgono del 96,5 per cento rispetto al 67,0 per cento della media europea. Gli effetti recessivi sui bilanci di famiglie e imprese italiane, innescati dal caro bollette, sono più intensi rispetto agli altri paesi Ue: se prendiamo in considerazione la media dei primi undici mesi del 2022, l'indice dei prezzi di elettricità, gas e altri combustibili in Italia sale del 81,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021, in Germania del 33,2 per cento mentre in Francia la crescita si ferma al 18,8 per cento. Secondo le recenti valutazioni dell'Istat, per i consumi energetici dell'abitazione principale le famiglie residenti in Italia hanno sostenuto nel 2020 una spesa complessiva di 36,0 miliardi di euro, di cui l'83,8 per cento è attribuibile al metano (15,6 miliardi di euro) e all'energia elettrica (14,5 miliardi);

secondo i dati elaborati dal Centro studi di Unimpresa, su base Banca d'Italia, emerge che gli italiani ormai attingono dai conti correnti per affrontare il caro bollette, scalfendo la liquidità che era cresciuta nella fase più dura della pandemia. Per la prima volta dopo circa tre anni, le giacenze di cittadini ed imprese registrano un valore negativo. Tra luglio ed ottobre c'è stato un deflusso di 50 miliardi di euro;

suscitano forte preoccupazione le disposizioni in materia di riorganizzazione della disciplina sugli incentivi per l'efficiamento energetico, relativamente ai quali si è nuovamente intervenuti con lo strumento della decretazione d'urgenza, pro-

ducendo uno stato di disorientamento negli operatori, soprattutto a causa di misure che non razionalizzano l'intervento per renderlo più efficace. È evidente che la complessità e la delicatezza della materia avrebbero dovuto indurre il legislatore ad evitare il ricorso a tale strumento;

rilevato che:

con particolare riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, rilevano le disposizioni previste: dall'articolo 1, contenente la proroga dei contributi straordinari a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; dall'articolo 3, volto a fronteggiare il caro bollette, dall'articolo 4 che, in deroga alla normativa vigente, dispone l'incremento della produzione di gas naturale; dall'articolo 4-bis che prevede la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi fino al 31 marzo 2024, dall'articolo 8, in materia di mezzi di pagamento in favore degli operatori del commercio al minuto, nonché dall'articolo 9, che contiene la rimodulazione delle percentuali per la fruizione delle agevolazioni fiscali per efficientamento energetico;

sono state sollevate diverse criticità applicative in merito alle agevolazioni concesse alle imprese per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas di cui all'articolo 1. In particolare, sorgono perplessità circa l'efficacia e la tempestività di misure che dovrebbero avere lo scopo di dare una risposta immediata alle difficoltà che stanno mettendo a rischio la prosecuzione delle attività di molte imprese. In particolare, neanche con la manovra di bilancio si è riusciti ad intervenire per esonerare dagli oneri di sistema le medie imprese e le industrie con utenze che impegnano potenza in media e alta tensione;

L'ampio utilizzo del credito d'imposta, a partire dalle misure introdotte in conseguenza dell'emergenza pandemica, ha reso tale strumento, con il trascorrere del tempo e con il susseguirsi degli interventi normativi, sempre meno efficace. Molte agevolazioni, anche settoriali, sono state intro-

dotte, nel susseguirsi di provvedimenti, sotto forma di crediti d'imposta. In un tale contesto, le ulteriori soluzioni incentrate sui crediti di natura fiscale rischiano concretamente di saturarne il mercato, non solo perché le imprese di ridotte dimensioni potrebbero non avere sufficienti versamenti con cui compensare i crediti accumulati, ma anche e soprattutto perché sono sempre meno numerosi gli operatori disponibili ad acquistarli;

con riferimento all'articolo 3, che consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, occorre sottolineare che la disposizione, prevedendo che l'adesione al piano di rateizzazione configuri un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese di cui all'articolo 1, non può essere considerata una soluzione realmente efficace, ma solo un differimento nel breve termine. La norma, per poter produrre effetti positivi per le piccole imprese, deve poter prevedere rateizzazioni a condizioni favorevoli, tra cui l'applicazione di eventuali tassi di interesse che non superino il livello del tasso di interesse legale e che prevedano, al contempo, la possibilità di ripartizione mensile delle rate per un periodo congruo;

risulta evidente, dunque, la necessità di introdurre dei correttivi volti ad accrescere l'efficacia delle misure, agendo sia sull'ampliamento del termine per l'utilizzo delle compensazioni che sull'ipotesi, ad oggi esclusa, di un'eventuale cessione frazionata dei crediti: ciò consentirebbe alle imprese di scegliere di destinare una parte dei crediti alla compensazione e una parte alla cessione;

con riferimento all'aumento del limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei *fringe benefit*, per l'anno 2022, da 600 a 3.000 euro di cui al comma 10 dell'articolo 3, preme rilevare

come l'impatto di questi *benefit* dipenda direttamente dalla dimensione dell'impresa che eroga il beneficio e dal settore in cui opera l'azienda. Se consideriamo che il 92 per cento delle imprese del nostro Paese conta meno di 50 dipendenti, risulta chiaro come le disposizioni in oggetto finiscano per favorire un numero estremamente limitato di lavoratori contribuendo a determinare una distribuzione iniqua dei benefici;

considerato che:

come già preannunciato, destano particolare sconcerto le disposizioni di cui all'articolo 4 che, in deroga alla normativa vigente, ammettono a partecipare alle procedure di approvvigionamento a lungo termine le concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. In deroga al divieto previsto dall'articolo 4 della legge n. 9 del 1991, viene dunque consentita la coltivazione per la durata di vita utile del giacimento, a condizione che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure di approvvigionamento a lungo termine e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa. Tale scelta, nell'ottica del Governo, sarebbe finalizzata, attraverso l'incremento dell'offerta di gas di produzione nazionale da destinare ai clienti finali industriali, alla riduzione delle emissioni di gas calmieranti;

la ripresa delle attività di estrazione del gas, così come delineata dalla disposizione in esame, è in netto contrasto sia con il principio costituzionale della tutela ambientale che con quello relativo agli interessi delle future generazioni, poiché costituisce un'inversione di marcia rispetto all'obiettivo di decarbonizzazione del settore energetico necessario al contrasto del cambiamento climatico;

tale scelta, infatti, nega apertamente quanto sostenuto negli anni da numerose evidenze scientifiche che dimostrano come l'unico modo per raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione entro il 2050 sia ridurre immediatamente l'uso di combustibili fossili e che sottolineano quanto le emissioni fuggitive di metano abbiano un elevato impatto climalterante. Secondo quanto evidenziato da *Greenpeace* nell'ambito delle audizioni al Senato sul provvedimento, in un arco di tempo di 20 anni il potere climalterante del metano è di oltre ottanta volte superiore a quello della CO₂;

teniamo presente che il Mediterraneo è sempre più a rischio a causa dell'aumento delle emissioni, in particolare CO₂ e metano, e delle ondate di calore. Dalle rilevazioni di Enea emerge che nell'ultimo quarto di secolo la CO₂ è aumentata da circa 365 a circa 420 parti per milione (+15 per cento), il metano da circa 1825 a 1985 parti per miliardo (+9 per cento), mentre la temperatura media è aumentata di circa 0.5 °C, insieme alla frequenza ed intensità delle ondate di calore. È stato confermato anche l'aumento della temperatura media del mare che negli ultimi 100 anni ha subito un incremento di oltre 1.5 °C, quindi molto di più della media globale, e una maggiore frequenza di fenomeni come le ondate di calore intense e durature, con temperature del mare che nel 2022 hanno raggiunto i 30 °C e che mettono a rischio la biodiversità, modificano gli *habitat* di varie specie e influenzando le attività produttive di pesca, acquacoltura e altri comparti produttivi;

a riguardo si segnala anche, ultimo in ordine di tempo, lo studio dedicato al sistema energetico italiano, condotto da un gruppo di ricerca dell'Università La Sapienza e pubblicato lo scorso ottobre sul *Journal of Cleaner Production*, dal titolo «*Towards a dramatic reduction in the European Natural Gas consumption: Italy as a case study*», portato all'attenzione del Senato sempre nell'ambito delle audizioni svolte in Commissione Bilancio. Tale studio evidenzia come l'investimento in fonti rinnovabili, invece che in fonti fossili, non solo sarebbe più conveniente in termini di con-

sumo e di risparmio, ma contribuirebbe ad un sensibile aumento di posti di lavoro;

la quantità di gas recuperabile grazie alle previsioni di cui all'articolo 4 è stimata intorno ai 15 miliardi di metri cubi in 10 anni, ossia 1,5 l'anno: soltanto il 2 per cento del fabbisogno nazionale. Una quantità talmente esigua e di scarso impatto sul fabbisogno nazionale, che non permette di motivare la necessità e l'urgenza di ricorrere allo strumento del decreto-legge;

è di tutta evidenza come in relazione a dette disposizioni non vi siano margini di miglioramento e l'unica strada percorribile consiste inevitabilmente nella soppressione dell'intero articolo e nel contestuale ripensamento, radicale, della politica energetica del Governo in carica;

va dato rilievo, inoltre, all'inserimento di una nuova disposizione di cui all'articolo 4-bis, introdotta nel testo del decreto, con un emendamento approvato in commissione nel corso dell'esame in sede referente, che integra il contenuto dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 14 del 2022, prevedendo che, fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali, sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. La novella fa in ogni caso salvi i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa dell'UE o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali, ma ugualmente si pone in contrasto con la strategia europea sull'economia circolare in quanto deroga norme al fine di sostituire il gas naturale con combustibile solido secondario, in pratica rifiuti che dovrebbero invece essere recuperati con opportunità di reimpiego della materia generata attraverso impianti per il riciclo e il riutilizzo;

considerato inoltre che:

per quanto attiene alle modifiche recate dall'articolo 9, in materia di incentivi riferiti all'efficientamento energetico, occorre ribadire con forza che l'incertezza

normativa e il susseguirsi di modifiche della disciplina e delle relative modalità attuative, rappresentano il pericolo maggiore per la concreta realizzazione degli effetti attesi dalle stesse;

è innegabile come i *bonus* relativi all'edilizia, ed in particolare la misura del *Superbonus* 110 per cento, abbiano svolto un ruolo decisivo nel rilancio del comparto. Negli ultimi due anni, il settore delle costruzioni ha trainato il PIL e l'occupazione. Secondo i dati riportati dall'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), più di un terzo dell'aumento del PIL del 2022 è legato alla crescita del settore, che ha creato 230.000 posti di lavoro in due anni;

nell'ultimo rapporto di ricerca sugli incentivi per una politica industriale di lungo periodo, il Censis dimostra chiaramente i benefici apportati sia in termini di entrate per lo Stato che in termini di crescita dell'occupazione. Il Censis stima che, a fronte di 55 miliardi di euro di investimenti sul patrimonio edilizio, tra agosto 2020 e ottobre 2022, siano stati 79,9 i miliardi di produzione diretta nella filiera delle costruzioni, cui si sommano 36 miliardi di euro di produzione attivata in altri settori del sistema economico connesso alle componenti dell'indotto, per un totale di almeno 115 miliardi di euro. Anche in termini fiscali, non può essere ignorato il contributo portato dagli effetti moltiplicativi del *Superbonus* sul relativo gettito fiscale. Tali valutazioni si aggiungono all'aspetto primario e più rilevante della misura, ossia gli effetti benefici in termini di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale. In base ai dati disponibili, il Censis stima che la spesa di 55 miliardi di euro abbia generato un risparmio di 11.700 Gwh/anno, che corrispondono a 1,1 miliardi di metri cubi di gas, pari al 40 per cento del risparmio energetico che il Piano emergenziale di riduzione dei consumi del settore domestico si prefigge di realizzare nell'autunno-inverno 2022-2023, mentre la riduzione delle emissioni di CO₂ dovuta agli interventi con il *Superbonus* è stimabile in 1,4 milioni di tonnellate di mancate emissioni;

il *Superbonus* risponde ad un obiettivo strategico, quale quello della transizione ecologica ed energetica, che per sua natura ha una dimensione di lungo periodo e deve necessariamente tendere ad un rinnovato approccio nella politica industriale del Paese. È dunque decisamente poco lungimirante pensare di rimodulare tale strumento sulla base di considerazioni meramente contabili, senza una visione di ampio respiro che tenga conto dell'impatto prodotto sulla spesa pubblica in termini di risorse economiche attivate, di occupazione aggiuntiva, di risparmio energetico assicurato e di gettito fiscale prodotto. Inoltre, anche puntuali riforme di dettaglio, quale ad esempio la fissazione di un limite reddituale agli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari, rappresentano una contraddizione della finalità universale della misura, quale quella dell'efficientamento energetico;

occorre altresì rilevare il disorientamento generato nelle attività produttive coinvolte tra la disciplina transitoria delineata al comma 2 dell'articolo 9, che prevedeva un termine eccessivamente ravvicinato rispetto al 19 novembre, data di entrata in vigore del decreto-legge, impedendo, di fatto, a coloro che avevano già avviato le iniziative preliminari alla concreta esecuzione dei lavori, di procedere con la definitiva approvazione degli interventi e con la presentazione della CILAS entro il 25 novembre, termine, quest'ultimo, prorogato al 31 dicembre nella manovra di bilancio attualmente non ancora approvata. È, quindi, essenziale prevedere un termine transitorio maggiormente congruo, così da assicurare il *Superbonus* al 110 per cento agli interventi già programmati;

risulta, infine, necessario intervenire con la massima urgenza, al fine di rendere funzionale e pienamente utilizzabile il meccanismo della cessione del credito, il cui blocco da parte degli interme-

diari finanziari sta avendo drammatiche conseguenze per le imprese di costruzione. Ad oggi, ci sono decine di migliaia di imprese che rischiano di fallire e migliaia di famiglie che rischiano concretamente di perdere la propria abitazione a causa dei debiti contratti, perché non riescono a trovare operatori finanziari in grado di acquistare i crediti generati. A tale ultimo riguardo, le misure recate dal provvedimento risultano largamente insufficienti ed andrebbero integrate, quantomeno, con interventi in materia di compensazione degli F24;

è evidente che anche sul tema della cessione dei crediti un quadro normativo incerto e mutevole ha determinato un aumento del rischio d'investimento e l'introduzione di limitazioni all'accettazione delle domande, con una conseguente gravissima crisi di liquidità per le imprese che rischia di compromettere l'intero sistema. Risulta, dunque, prioritario definire un quadro normativo stabile che dia certezza agli investimenti e che preveda, nell'immediato, un ampliamento della platea dei cessionari;

si tenga presente che sulla crescita pesano anche i ritardi degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Va ricordato che sulla previsione del Governo di crescita del Pil nel 2023 del +0,6 per cento, 0,3 punti deriverebbero dalla manovra di bilancio che stanziava circa due terzi delle risorse per far fronte al caro bollette e altri 0,3 punti dall'attuazione del PNRR: senza questi due impulsi l'economia italiana segnerebbe una «crescita zero», avvicinandosi pericolosamente ad una stagflazione, uno scenario che non si registra da 47 anni;

tutto ciò premesso e considerato,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Todde.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
ERRATA CORRIGE	61

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

C. 730 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che, a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo di ieri, il provvedimento in titolo è stato calendarizzato per la discussione in Assemblea martedì 10, con votazioni a partire da mercoledì 11 gennaio.

Dà quindi la parola alla relatrice, deputata Loizzo, per lo svolgimento della relazione.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in esame (cosiddetto decreto Aiuti *quater*) reca numerose misure di sostegno a diversi settori economici, legate in primo luogo al notevole rincaro dei prodotti energetici.

Rileva come, in generale, le competenze della XII Commissione siano investite in modo piuttosto marginale. Una disposizione di rilievo rispetto a tali competenze è rappresentata dal comma 12 dell'articolo 3, volto a modificare la disciplina recata dall'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, che istituisce un fondo in favore degli enti del Terzo settore, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022. In particolare, alla lettera *a*) s'incrementa da 120 milioni a 170 milioni di euro la dotazione del predetto fondo, prevedendo che una quota dello stesso, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, sia finalizzata al riconoscimento di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore di una serie di soggetti che erogano servizi socio-sanitari e socioassistenziali in regime semi-residenziale e residenziale in favore di anziani. Si tratta di: enti del Terzo settore

iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017; organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale interessate dal processo di tras migrazione dai relativi registri speciali al medesimo Registro unico; organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe; soggetti (aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni e associazioni di diritto privato) derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB); enti religiosi civilmente riconosciuti.

Alla lettera *b*) si prevede un incremento, pari a 50 milioni di euro, del fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022. Si tratta di un apposito fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in favore degli enti appartenenti alle suddette categorie – esclusi i soggetti ex IPAB e gli enti religiosi civilmente riconosciuti – che non rientrino nelle fattispecie di svolgimento di servizi sopra menzionate.

Osserva, inoltre, che il comma 14 dell'articolo 3 riduce di 50 milioni lo stanziamento del Fondo bonus trasporti – istituito dal cosiddetto « decreto Aiuti » (articolo 35 del decreto-legge n. 50 del 2022) – la cui dotazione passa da 190 a 140 milioni di euro. In forza del comma 12, lettera *b*), del medesimo articolo, poc'anzi illustrato, tali risorse vanno a incrementare il fondo in cui sono appostate le risorse finalizzate all'erogazione di un contributo straordinario per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, in favore degli enti del Terzo settore che non gestiscono servizi residenziali o semiresidenziali per le persone disabili o per gli anziani. Con l'incremento disposto, tale ultimo fondo raggiunge la dotazione di 100 milioni di euro.

In considerazione del contenuto, da lei ritenuto certamente condivisibile, delle poche disposizioni volte a incidere sulle competenze della XII Commissione, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Andrea QUARTINI (M5S) esprime, a nome del proprio gruppo, rilevanti perplessità sul contenuto del decreto-legge in corso di conversione. Le risorse stanziare dal Governo sono a suo avviso del tutto insufficienti: quelle indirizzate agli enti del Terzo settore, in particolare, non sono tali consentire ai soggetti destinatari di fare fronte al caro energia che, allo stato attuale, assorbe già il 50 per cento delle risorse in attivo. A titolo esemplificativo, richiama le difficoltà che incontrano, ed incontreranno nei prossimi mesi, le associazioni che si occupano del trasporto dei malati, anche solo per fronteggiare i costi della benzina necessaria alla locomozione dei mezzi di soccorso.

Più in generale, con riferimento ai contenuti del decreto-legge, esprime una posizione fermamente contraria alla norma che consente la ripresa della trivellazione nei mari italiani per la ricerca e l'estrazione di idrocarburi, evidenziando l'assoluta sproporzione tra i benefici, a suo giudizio assai poco rilevanti, che tale misura comporta in termini di fabbisogno energetico soddisfatto e i costi, invece assai ingenti, in termini di danni sull'ecosistema e, conseguentemente, anche sulla salute umana. Per le medesime ragioni, esprime una posizione nettamente contraria alla norma che riduce l'entità del cosiddetto « superbonus » per gli interventi edilizi, misura anch'essa finalizzata a ridurre l'impatto sull'ambiente. Ricordando come la salute umana sia inscindibilmente connessa alla salute del pianeta nel suo complesso, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Luana ZANELLA (AVS) manifesta anch'essa l'intenzione di esprimere voto contrario sulla proposta di parere avanzata dalla relatrice. Pur ammettendo di non poter che considerare positivo l'incremento dei fondi in favore del Terzo settore disposto dall'articolo 3, comma 12, del provvedimento in esame, rileva tuttavia come tali risorse siano, in primo luogo, del tutto insufficienti e, in secondo luogo, concepite come assolutamente temporanee, perché riferite al solo anno 2022. A suo parere,

non è con misure « tampone » come quelle appena richiamate che si affronta la crisi energetica, che ha invece natura strutturale: sarebbe necessario reperire fondi aggiuntivi, tassando al 100 per cento gli extraprofitti percepiti dalle imprese che operano nel settore energetico, e investire tutte le risorse disponibili in una radicale riconversione ecologica dell'economia.

Evidenzia peraltro come, mentre il richiamato comma 12 dell'articolo 13 conferisce risorse aggiuntive agli enti del Terzo settore, il comma 14 del medesimo articolo va nella direzione esattamente opposta, con l'aggravante, ai suoi occhi, di disincentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici, meno impattanti dal punto di vista dell'inquinamento.

Sul tema della trivellazione, sottolinea il forte impatto che essa non potrà che avere sugli ecosistemi più fragili, come quello della laguna di Venezia, soprattutto per l'aggravarsi del fenomeno della subsidenza, cioè l'abbassamento della piattaforma continentale, che gli studi geologici hanno dimostrato essere aggravato dalle trivellazioni effettuate entro nove chilometri dalla costa.

Elena BONETTI (A-IV-RE), preannunciando l'intenzione di esprimersi in senso contrario sulla proposta di parere della relatrice, evidenzia come tale posizione sia basata soprattutto su un giudizio di complessiva inadeguatezza delle misure proposte dal Governo, che sono essenzialmente una riproposizione di quelle del Governo precedente. Proporre misure di sostegno basate sullo strumento del credito di imposta, se poteva avere un senso nei momenti iniziali della crisi energetica, perché spingeva le imprese a continuare a investire in un momento di incertezza, nel quadro attuale si configura come assolutamente insufficiente, perché in molti casi si manifesta, per i soggetti chiamati a pagare, un vero e proprio problema di liquidità.

Per quanto riguarda le misure a sostegno del Terzo settore, pur ritenendo comunque un fatto importante che siano state stanziare risorse aggiuntive, evidenzia come sia limitativo un approccio che le destina in via largamente preferenziale ai soggetti che erogano servizi sociosanitari e socioassi-

stenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, come se tutti gli altri operatori del settore sociosanitario non fossero interessati dall'innalzamento dei costi energetici in corso.

In generale, a suo avviso, al Governo sono mancati visione e coraggio. Al riguardo, si chiede come mai non siano state adottate misure che, pur presentando costi non particolarmente ingenti, avrebbero avuto il vantaggio di ripercuotersi su una platea molto ampia di destinatari, quale ad esempio un'anticipazione dell'indicizzazione degli importi dell'assegno unico. Le misure adottate, al contrario, non sono in grado di avere un impatto efficace sulle esigenze reali della popolazione in questo momento di particolare difficoltà.

Marco FURFARO (PD-IDP) sottolinea come il contenuto del provvedimento in esame debba essere letto in modo necessariamente congiunto alla manovra di bilancio attualmente all'esame del Senato. Gli impatti sociali della crisi energetica e dell'inflazione sono pesanti e sarebbe stato necessario, a suo parere, affrontarle con un approccio ben diverso. Le misure in continuità con quelle del Governo precedente sono certamente condivisibili ma, nel mutato contesto, non possono più essere ritenute sufficienti. Di fronte al serio rischio di una recessione, sarebbe stato necessario adottare interventi di natura più generale, capaci di sostenere non solo alcuni comparti produttivi ma tutte le imprese, e soprattutto anche le famiglie. A titolo esemplificativo, fa riferimento alle norme sulla rateizzazione delle bollette, destinate solo alle imprese, e a quelle sul taglio alle accise sulla benzina, prorogate solo fino al 31 dicembre 2022.

Queste critiche diventano a suo avviso ancora più stringenti in relazione al tema del sostegno al Terzo settore, non costituendo quest'ultimo un mero settore economico bensì un insieme di soggetti che svolge servizi di natura pubblica, in alcuni casi anche sostituendo, in tale funzione, uno Stato che si rivela spesso inadempiente. Ritiene che il fatto di non sostenere adeguatamente il Terzo settore significhi, pertanto, moltiplicare l'impatto della crisi

economica sul mondo dei servizi sociosanitari e sulle condizioni di vita di coloro che ne usufruiscono.

Alla luce di queste considerazioni, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, ribadendo la propria proposta di parere favorevole, evidenzia come la gran parte delle critiche avanzate dagli esponenti dell'opposizione vertano su questioni non attinenti alle competenze della XII Commissione, intorno alle quali dovrebbe invece concentrarsi l'attenzione dei colleghi nel corso dell'esame di un provvedimento in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 33 del 21 dicembre 2022, a pagina 103, seconda colonna, diciannovesima e ventesima riga, le parole: « con un impegno di spesa di 200 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « con un impegno a reperire risorse per 200 milioni di euro annui ».

ALLEGATO

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 730 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica »;

ritenuto condivisibile il contenuto della disposizione che incide direttamente su una materia oggetto della competenza della Commissione Affari sociali, costituita dal comma 12 dell'articolo 3 del decreto-legge, volto a

incrementare, in relazione all'aumento dei costi per la fruizione dell'energia, i contributi straordinari in favore di alcuni enti che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani e di soggetti operanti nell'ambito del Terzo settore o comunque assimilabili, in considerazione della rilevanza sociale degli enti del Terzo settore e della natura della loro attività,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 14.

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

C. 730 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere un parere alla V Commissione Bilancio sul disegno di legge in titolo, nel testo come modificato dal Senato.

Ricorda, altresì, che, come concordato nella scorsa riunione dell'Ufficio di Presidenza, la Commissione, dopo la relazione introduttiva, svolgerà il dibattito sul provvedimento per poi votare il prescritto parere.

In sostituzione della relatrice, onorevole Caretta, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento.

Con particolare riferimento agli ambiti di competenza della XIII Commissione nonché ai profili di interesse segnala le seguenti disposizioni rinviando, per tutti gli approfondimenti del caso sul contenuto delle norme, alla documentazione prodotta dal Servizio Studi della Camera.

L'articolo 1, modificato dal Senato, rappresenta una misura di fondamentale importanza, in quanto estende anche al mese di dicembre 2022 i crediti di imposta previsti fino ai mesi di ottobre e novembre 2022 a favore di determinate imprese al fine di contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas.

Si tratta, in particolare delle imprese energivore – alle quali è stato concesso un credito di imposta in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022 – delle imprese gasivore e non gasivore, il cui credito è attribuito alle stesse condizioni, purché relativo a usi energetici diversi quelli termoelettrici, nonché delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari

o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, il cui credito è concesso nella misura del 30 per cento della spesa sostenuta.

L'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, di stretta competenza di questa Commissione, proroga – dal 31 marzo al 30 giugno 2023 – i termini per l'utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d'imposta per l'acquisto del carburante, concesso dal decreto-legge n. 144 del 2022 (cd. Decreto aiuti *ter*) con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre solare del 2022 alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica, nonché, alle sole imprese agricole e della pesca limitatamente al riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Conseguentemente, la disposizione in esame proroga dal 16 febbraio al 16 marzo 2023 il termine entro cui i beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione.

Ricorda, in proposito, che il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successive cessioni, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data.

L'articolo 6-*bis*, introdotto in sede referente, reca la disciplina inerente alla quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030. Disciplina, inoltre, le sanzioni amministrative da irrogare in caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo ai citati fornitori.

L'articolo 12, comma 3, prevede, inoltre, l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate in relazione alla richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da

eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali.

L'articolo 12-*bis*, infine, introdotto in sede referente, autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione di alcuni interventi per fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022 che hanno interessato il territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona. Gli interventi previsti interessano, tra gli altri, l'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno alle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, tra le quali sono comprese anche le attività del comparto primario.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, presenta, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Chiede, quindi, se vi siano interventi in sede di dichiarazione di voto.

Giuseppe CASTIGLIONE (A-IV-RE) esprime notevoli perplessità sul provvedimento in esame, che reca a suo giudizio solo interventi parziali del tutto insufficienti ad affrontare le gravi emergenze in atto dovute al rialzo dei prezzi dell'energia nonché all'emergenza bellica.

Evidenzia, infatti, come il provvedimento in esame rechi una serie di interventi *spot* che non riescono nel concreto a fornire un valido ristoro alle piccole e medie imprese, e sia carente, peraltro, di misure strategiche a sostegno delle filiere. Rivendica l'atteggiamento responsabile costruttivo assunto dal suo gruppo anche durante l'esame della legge di bilancio, provvedimento che prevede, purtroppo, anch'esso, misure del tutto insoddisfacenti sia per il comparto produttivo in generale che per il settore agricolo in particolare.

Ribadisce, quindi, come, a suo giudizio, quello oggi all'esame della Commissione rappresenti l'ennesimo provvedimento di aiuti, oltretutto in totale deroga ai principi comunitari in materia di aiuti di Stato.

Tutto ciò premesso, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame e, quindi, sulla proposta di parere presentata.

Stefano VACCARI (PD-IDP), giudica il provvedimento in esame assai deludente e privo di concrete misure di sostegno per i soggetti più fragili e per le persone in difficoltà, al pari delle scelte effettuate in occasione dell'approvazione della legge di bilancio presso questo ramo del Parlamento. Ritiene che il provvedimento all'esame della Commissione sia del tutto inadeguato ad affrontare le emergenze del Paese e stigmatizza le modalità con le quali il Governo ha affrontato l'esame parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento. Preannuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), nel preannunciare il voto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata, ritiene opportuno evidenziare l'importanza, ferma restando la legittimità di ciascuna posizione politica, di comportamenti improntati a principi di onestà intellettuale. Nel riconoscere e comprendere, infatti, il gioco delle parti, ritiene paradossale che i gruppi di opposizione preannuncino il voto contrario su un provvedimento che rappresenta evidentemente il proseguimento di misure già adottate dal governo precedente.

Nel richiamare la necessità che la Commissione agricoltura esprima un parere sui profili di sua competenza, invita, inoltre, a riflettere sulle diverse situazioni di crisi che riguardano le imprese, incluse quelle del settore agricolo, che richiedono, pertanto, misure urgenti e di immediata applicazione.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), pur riconoscendo la validità e l'importanza di alcune misure contenute nel provvedimento in esame volte al sostegno anche delle imprese agricole, esprimere, tuttavia, totale contrarietà sulle disposizioni relative alle modalità di fruizione del cosiddetto super bonus. Preannuncia, quindi, il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere presentata.

Giandiego GATTA (FI-PPE) ritiene, innanzitutto, di dover evidenziare come il provvedimento in esame rappresenti un intervento meritevole che prevede misure particolarmente rilevanti, come, ad esempio, la proroga del credito di imposta per l'acquisto del carburante per uso agricolo.

Nel sottolineare la crisi economica attualmente in atto e le numerose criticità che restano ancora da affrontare, ritiene che le misure contenute nel provvedimento in esame, seppure non risolutive, rappresentino, comunque, una prima risposta, necessaria ed utile anche per il settore agricolo. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo volto a tutelare gli interessi delle imprese nel settore produttivo primario.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, pone, quindi, in votazione la proposta di parere presentata.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 dicembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo, recante « Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica »;

considerato con favore quanto previsto dall'articolo 2-*bis*, introdotto dal Senato, il quale – apportando alcune modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 175 del 2022 – proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 i termini per l'utilizzo del credito d'imposta in ragione della spesa sostenuta dalle imprese agricole, della pesca ed agromeccaniche per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati per l'allevamento degli animali, limitatamente, in questo caso, alle sole imprese agricole e della pesca, posticipando, altresì, di un mese – dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023 – il termine entro il quale i beneficiari del credito devono inviare all'Agenzia delle entrate – a pena di decadenza – un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022;

rilevato, inoltre, che ulteriori disposizioni contengono norme di interesse e di sostegno per il comparto primario, con particolare riferimento, a quelle contenute:

nell'articolo 1, che estende anche al mese di dicembre 2022 i crediti di imposta già previsti a legislazione vigente a favore delle imprese energivore, gasivore e non

gasivore, purché l'uso energetico sia diverso da quello termoelettrico, nonché le imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore;

nell'articolo 6-*bis*, introdotto dal Senato, nel quale viene aumentata gradualmente la quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030;

nell'articolo 12, comma 3, dove si prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza;

nell'articolo 12-*bis*, introdotto dal Senato, con il quale viene autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, in relazione all'evento meteorologico avverso del 15 settembre 2022, che ha interessato, in particolare, le province di Ancona e Pesaro-Urbino e i comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, destinati alla realizzazione di taluni interventi, tra i quali, l'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Roberto Baldoni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	67
AVVERTENZA	67

AUDIZIONI

Mercoledì 28 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Roberto Baldoni.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, svolge preliminarmente alcune considerazioni sull'ordine dei lavori e introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Roberto Baldoni.

Roberto BALDONI, *Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*,

svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i deputati Giovanni DONZELLI (FdI), Marco PELLEGRINI (M5S), Ettore ROSATO (A-IV-RE) ed Angelo ROSSI (FdI), ai quali risponde Roberto BALDONI, *Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il professor Roberto Baldoni, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti in materia di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione V) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i>)	3
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

DL 190/2022: Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione. C. 698 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	7
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	8
---	---

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	20
--	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
---	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	23
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
---	----

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
---	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	28
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
--	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	37
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclu- sione – Parere favorevole</i>)	38
---	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	40
--	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	41
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	52
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Todde</i>)	53
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
---	----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
--	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	62
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
---	----

ERRATA CORRIGE	61
----------------------	----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
--	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	66
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
---	----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Roberto Baldoni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	67
---	----

AVVERTENZA	67
------------------	----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0017710